INDICE GENERALE
DELLE MATERIE
CONTENUTE NEI CINQUE TOMI

DEGLI

ELEMENTI

DI

GIURISPRUDENZA CIVILE

DEL DOTTORE

ANTONIO FILIPPO MONTELATICI

TRADOTTI IN LINGUA ITALIANA

DAL DOTTORE

GIROLAMO SACCHETTI

TOMO VI.

FIRENZE 1824.
PRESSO LA STAMPERIA BONDUCCIANA
E ALLA LIBRERIA BRAZZINI



INDICE GENERALE

A

ABIGEATO. L' abigeato consiste nel rapire dolosamente qualche bruto del genere dei giumenti, o armenti, o di qualche quantità di minute pecore con animo di lucrare: *tom.* 4. *p.* 20. *V. la Legge Criminale del* 30. *Novembre* 1786., *e* 30. *Agosto* 1795.

ABITAZIONE. L' abitazione è un diritto d' abitare in una casa altrui salva la sostanza della cosa: *tom.* 1. *p.* 149.

ABREZIONE. L' abrezione segue, quando il suolo viene staccato dall' impeto del fiume: *tom.* 1. *p.* 117.

ACQUA. Il fondo inferiore è obligato a ricever l' acqua dal fondo superiore, nè si può costringere il padrone dell' effetto superiore a far fosse, per le quali scoli l' acqua: *tom* 4. *p.* 16.

ACCESSIONI V. FRUTTI.

ACCETTILAZIONE. L' accettilazione è una liberazione per mezzo di una scambievole interrogazione, e risposta; mentre il creditore interrogato dal debitore, se ciò, che deve, l'abbia ricevuto, risponde affermativamente: *tom.* 3. *p.* 179.

ACCOMANDITA. L' accomandita, o sia una società stabilita per via d' accomandita non è, che una negoziazione tra gl' accomandanti, e l' accomandatario per i capitali da essi respettivamente posti nel negozio, in cui non si

spende il nome di essi, ma dalll'accomandatario: *tom.* 3. *p.* 163. disposizioni diverse relative alla materia „ ivi „ e *p.* 164. 165. Leggi relative „ ivi „ *p.* 166. e 167. Si veda il Codice di Commercio „ ivi „ Tutte le questioni riguardanti le società si decidono dagl' arbitri „ ivi „ *p.* 169.

ADIZIONE D'EREDITA'. L'adizione d'eredità si deve far liberamente, ed è nulla, se è fatta sotto una condizione: *tom.* 2. *p.* 99.

— La quarta specie dei quasi contratti è l'adizione dell' eredità; infatti l'erede coll'adizione si obliga per mezzo del quasi contratto a favore dei legatarj, o fidecommissarj a dare i legati ec. *tom.* 3. *pag.* 176.

ADOZIONE V. COGNAZIONE CIVILE, E NOZZE. L'adottato diviene cognato di tutti i consanguinei dell'adottante, che sono congiunti per mezzo di maschi, e non di femmine: *tom,* 1. *p.* 39.

ADOZIONE, E ARROGAZIONE. L'adozione è un atto legittimo, mediante il quale quelli, che per natura non sono figli, divengono tali per elezione. Si divide in adozione in specie, e in arrogazione. Si adottano i figli di famiglia. Questo si può fare da un estraneo, e da un ascendente paterno, o materno: *tom.* 1. *p.* 48.

— L'adozione, siccome imita la natura, non può farsi tra il minore, e maggiore; e non possono farla per l'istessa ragione quelli, che non sono atti alla generazione: *tom.* 1. *pag.* 50.

— Il precetto del testatore di adottare è contrario ai buoni costumi: *tom.* 1. *p.* 52. L'adulto, e pupillo non può adottarsi dal tutore, o curatore. I Sacerdoti, e decrepiti possono adottare „ ivi „

AFFINI. Gl'affini si dicono quelli, che da diverse famiglie si congiungono per via di nozze: *tom.* 1. *p.* 39. Tra gl' affini si proibiscono le nozze in modo, che non possono unirsi quelli, che sono in luogo dei genitori, e dei figli, e quelli, che sono in luogo di fratelli, e di sorelle „ ivi „ In quanto alla proibizione ciò procede anche

secondo il diritto canonico. I conjugi non sono tra loro affini, ma i termini piuttosto della affinità. Veruno dei cognati del marito è affine ad alcuno dei cognati della moglie; ed al contrario; cosicchè due fratelli possono sposare due sorelle „ ivi „

AGGIUDICAZIONE IN SOLUTO PAGAMENTO. Il creditore, che riceve in soluto pagamento i beni del suo debitore, è tenuto a riceverglі per il giusto prezzo. S' osservi il Regolamento di Procedura agl' articoli 884. 885. ed altri: *tom.* 4. *p.* 129. *e* 130.

ALBERI. Gl' alberi possono stare vicino al confino dei beni altrui dentro la distanza di braccia otto: le piante d' alberi di qualsivoglia sorte anche d' agrumi non possono stare a lato ai muri di possessore alcuno, ma distanti braccia uno, e mezzo, cioè due piedi legali. Le piante dei gelsi devono star lontane dal vicino piedi due: *tom.* 4. *p.* 15. *e* 16.

ALIENAZIONE V. ENFITEUSI.

ALIENAZIONE. Talvolta chi non è padrone di una cosa può alienarla, come il pignoratario; e chi è padrone non può alienarla: *tom.* 2. *p.* 15.

ALLUVIONE. L' alluvione è un incremento nascosto, quando cioè i fiumi a poco a poco aggiungono qualche cosa al nostro fondo, purchè però non possa comprendersi col senso: *tom.* 1. *p.* 116.

ALVEO. Se il fiume, abbandonato l'alveo naturale, sarà scorso in un altro, ed ha occupato un nuovo alveo, l'alveo abbandonato divien proprio di quelli, che possiedono i campi presso la ripa: *tom.* 1. *p.* 117.

AMMINISTRATORI PRIVATI. Sotto nome di amministratori privati vengono gl' istitori, gl' agenti, e gl' altri, che amministrano gl' affari altrui. L' amministrator privato anco senza libri può render conto: *tom.* 1. *p.* 111. I beni degl' amministratori privati non sono tacitamente obligati a favore del padrone. Il rendimento di conti si deve fare nel luogo della tenuta amministrazione „ ivi „ *p.* 112. *Si veda la Legge de'* 15. *Novembre* 1814. „ ivi „

ANATOCISMO. L'anatocismo, cioè l'usura dell'usure si forma, quando si stabilisce di pagare i frutti sopra i frutti decorsi, e questo è riprovato dalla Legge: *tom.* 2. *p.* 82.

ANIMALI FIERI. Fra gl'animali, o bestie fiere si enumerano le api, i pavoni, le colombe: *tom.* 1. *p.* 116.

ANTICRESI. L' anticresi contratto usurajo riprovato dalla Legge chiamato volgarmente *a godere*, o sia *godi* si pone in essere, quando il debitore ricevendo a titolo di mutuo del denaro consegna al creditore un pegno fruttifero all'effetto, che faccia suoi i frutti, e restituito il credito consegna soltanto il pegno: *tom.* 2. *p.* 182.

APPELLO. L' appello è una provocazione fatta dal Giudice inferiore al superiore. Si deve interporre dentro dieci giorni dalla notificazione della sentenza Si osservi sull' appello ciò, che dispone il Regolamento di Procedura art. 696. e seg. *tom.* 4. *p.* 116.

APPODIO. Appodio, o appodiare significa appoggiare, o raccomandare qualche negozio: *tom.* 3. *p.* 143. *e* 144.

APPOGGIO. Valutazione dell'importar dell'appoggio: *tom.* 4. *p.* 15.

ARMENTI. Gl'armenti sono quelli, che recano del vantaggio coll'arare: *tom.* 1. *p.* 131.

ARRESTO PERSONALE. Secondo la Legge del 14. Maggio 1793. è permesso ai creditori di far arrestare i debitori per un debito maggiore di lire 30. È nata questione, se col Motuproprio del 14. Novembre 1814. questa Legge sia stata ripristinata. La Rota Civile di Firenze è stata d'opinione contraria: Ma altri Tribunali hanno deciso per l'affermativa: *tom.* 4. *p.* 49.

Sul modo di eseguir l'arresto si veda il *Regolamento di Procedura art.* 948. *e seq.* „ ivi „

ARROGAZIONE. L' arrogazione è un atto legittimo, mediante il quale l'uomo *sui juris* per mezzo dell'autorità del Principe passa nella famiglia, e potestà altrui. Per porre in essere l'arrogazione si ricerca 1.° l'autorità del Principe: 2.° che l'arrogato sia libero. Varj effetti dell' arrogazione: *tom.* 1. *p.* 49.

— In ordine al Dispaccio Sovrano de' 16. Maggio 1819: ogn' atto d' arrogazione, o adozione piena, o meno piena, deve denunziarsi alla Segreteria del R. Diritto, quando porti variazione di cognome: *tom.* 1. *p.* 50. Suoi effetti: *p.* 51.

ASCENDENTI. Gl' ascendenti si dicono quelli, da cui siano stati procreati: e sono il padre, l' avo, il proavo, l'abavo, e il tritavo: *tom.* 1. *p.* 341.

ASSE. L' *asse* è ciò, che forma tutta l' eredità: *tom.* 2. *p.* 55.

ASSICURAZIONE V. CAMBIO.

ASTENSIONE D' EREDITA', O REPUDIA. L' astensione, o repudia si definisce una renunzia dell' eredità. La parola – *repudiare* – si riferisce agl' estranei: e la parola astenersi si riferisce agl' eredi suoi: *tom.* [illegible]. *p.* 106. La repudia si può fare espressamente per mezzo di parole denotanti ricusa, e tacitamente col permettere, che decorra il termine prescritto dalla Legge per adir l' eredità: Secondo la pratica attuale l' estraneo, che vuole repudiare l' eredità, o l' erede suo astenersene, deve dichiarare questa sua volontà avanti publico Notaro; e l' estratto di tal' istrumento firmato dal Cancelliere deve essere affisso ne' luoghi soliti. Secondo la Legge del 1777. la repudia si deve publicare nel Magistrato Supremo dentro due mesi dal dì della repudia, se questa è stata fatta in Firenze, e dentro quattro, se è fatta nel distretto „ ivi „ *p.* 10.

ATTORE. L' attore è quella prima persona, che provoca l'altra in giudizio: *tom.* 4. *p.* 83.

AUCUPIO V. CACCIA.

AUTORITA' DEI TUTORI. Questa è quella forza, che i tutori acquistano nel difendere la persona dei pupilli, e nell' amministrazione delle sue cose: *tom.* 1. *p.* 91. *e seg.* Di ciò dispone l' accennata Legge de' 15. Novembre 1814. „ ivi „ *p.* 94. *e seg.* La mallevadorìa non devono prestarla i tutori testamentarj, nè i tutori dati con informazione „ ivi „ *p.* 97.

AVARIA. L'avarìa non è altro, che una contribuzione comune per la rata di tutte le mercanzie, o delle cose ritrovate nella nave in tempo di pericolo per effetto di rindennizzare quelli, che hanno dei beni nella nave L'avarìa è di due sorte; propria, ed impropria. La propria altra è comune, altra grande: *tom.* 4. *pag.* 181.

AZIONE QUANTI MINORIS V. REDIBITORIA.

AZIONE RERUM AMOTARUM. Questa azione si dà tra le persone, tra le quali non procede l'azione penale, nè l'azione del furto, e perciò si dà tra i coniugi, tra padre, e figlio: *tom.* 4. *p.* 21. *e* 22.

AZIONI. L'azione considerandola come gius si definisce - un diritto di perseguitare in giudizio ciò, che è dovuto. Considerandola come rimedio per perseguitare i diritti si definisce - un mezzo legittimo di perseguitare in giudizio i diritti tanto *in re*, che *ad rem*. L'azioni si dividono in reali, e personali. L'azione reale si divide in confessoria, e negatoria: *tom.* 4. *p.* 30. 31. *e* 32.

L'azioni tanto reali, che personali altre sono civili, ed altre onorarie „ ivi „ dichiarazioni sull'azione reale „ ivi „ *e p.* 33. vi sono anche l'azioni reali pretorie. Dell'azione serviana, e quasi serviana: „ ivi „ Di altre specie d'azioni „ ivi „ *e p.* 39. *e* 40.

— La terza divisione dell'azioni si è, che alcune sono persecutorie della cosa, alcune della pena, ed alcune miste. Spiegazione: *tom.* 4. *p.* 41.

La quarta divisione è, che altre sono *in simplum*, altre *in duplum*, altre *in triplum*, ed altre in *quadruplum*. Spiegazione „ ivi „ *p.* 43. *e* 44.

La quinta divisione è, che alcune sono di buona fede, ed altre arbitrarie, e di stretto gius „ ivi „ *p.* 45. Dichiarazioni diverse.

L'ultima divisione dell'azioni si è, che in alcune conseguiamo l'intiero, che ci è dovuto, in altre ora l'intiero, ed ora meno dell'intiero „ ivi „ *p.* 47.

AZIONI NOXALI. I servi non solo col contrarre, ma anche

col delinquere obligano i padroni: e perciò si danno le azioni contro i padroni per i delitti del servo, che si dicono noxali, in forza delle quali il padrone è tenuto ai danni, e spese, e consegnare il servo per il danno. Si diceva *noxia* il danno cagionato col delitto, o quasi delitto del terzo; l'istesso corpo, che aveva recato il danno si diceva *noxa*. Tali azioni però non hanno luogo, perchè è stata abolita la servitù: *tom.* 4. *p.* 56.

AZIONI. Una volta le azioni civili tanto reali, che personali erano perpetue: in seguito fu stabilito, che dentro trenta, o quarant'anni restassero perente colla prescrizione. L'azioni pretorie per lo più sono annuali: *tom.* 4. *p.* 61. Enumerazione d'altre azioni, e loro prescrizioni „ ivi „ *p.* 62. *e* 63.

B

BABBO MORTO. Il babbo morto è una sorte di usura, la quale consiste nel prestar denari, dargli a cambio, o vendere a credenza mercanzie, o altre robe ai figli di famiglia col patto, che il pagamenio segua dopo la morte del padre, o della madre: *tom.* 4. *p.* 176.

BAROCCHIO V. SCROCCHIO.

BARONIA. Un altra specie di feudo, che si dice baronia derivante dalla parola – *baro* – ha un significato piuttosto turpe. Ora barone si dice quello, che possiede con diritto di dominio dei beni giurisdizionali: *tom.* 3. *p.* 144.

BENEFIZIO DELLA COMPETENZA. È un diritto singolare concesso ad alcuni o per onore, o per compassione, o per affetto, o per gratitudine, in forza del quale non possono esser convenuti oltre ciò, che posson fare, vale a dire ritenuto ciò, che hanno bisogno per alimentarli secondo la loro condizione; e questo suol chiamarsi il benefizio *deducto ne egeat*. Persone, a cui compete: *tom.* 4. *p.* 48.

BENI DELLA CHIESA. I beni della Chiesa non possono locarsi, che per un triennio: se poi dassero il frutto di triennio in triennio; come la selva ec. possono locarsi fino in anni sei, e fino a nove anni.

BES. Il bes è composto di otto once: *tom.* 2. *p.* 55.

BRACCIO. Del braccio a panno, e a terra *V. tom.* 4. *p.* 11. Del braccio quadro „ ivi „.

C

CACCIA. Colla pesca, coll' aucupio, e colla caccia si acquistano gl' animali fieri. Questi diventano proprj dell' occupatore, o si prendano in un fondo nostro, o d'altri. I predetti animali sono nostri, finchè sono nella nostra custodia, e in nostro potere: ma se acquistano la naturale libertà diventano di nuovo dell' occupante. Se una fiera verrà ferita, non diventa del medesimo, finchè non sia stata presa. Relativamente alla caccia colla Notificazione de' 15. Febbrajo 1814. sono richiamate in vigore la Legge del 15. Febbrajo 1792., come pure le Circolari de' 7. Febbrajo 1795., e il Motuproprio de' 18. Maggio. *d. tom.* 1. *p.* 115. *e* 116.

CADUCITA' Per tre cause perisce l' enfiteusi 1.° per il non pagamento del canone: 2.° per il deterioramento della cosa enfiteutica: 3.° per l' alienazione senza il consenso del padrone. Spiegazioni: *tom.* 3. *p.* 126.

CAMBIO, V. PERMUTA.

CAMBIO MARITTIMO V. CAMBIO.

CAMBIO. Il cambio è un contratto di buona fede nominato, reale, che si perfeziona colla cosa; e si può definire — una permuta con lucro di denaro. Questioni relative, se sia, o nò permesso: *tom.* 4. *p.* 150. *e* 151. In Toscana è in vigore la Legge del 31. Agosto 1693. „ ivi „ *p.* 153. ed altra del 28. Maggio 1717.

Il cambio reale è una vera permuta osservata l' egua-

glianza tra il dato, e ricevuto: e si divide in cambio tra i presenti, che si dice minuto, o manuale, però senza lettere.

Questa è una permuta di una moneta di diversa specie, come quella d'oro con quella d'argento d'un minore con un maggiore „ ivi „ *p.* 154. *e* 155.

Il cambio tra gl' assenti, o sia per mezzo di lettere, che si chiama locale è una permuta di denaro presente coll' assente. Diverse distinzioni, e dichiarazioni „ ivi „ *p.* 156.

Le lettere di cambio si possono definire – una compendiosa descrizione soscritta dal debitore contenente formalmente un mandato consecutivo di cambio dato dal creditore a quello, al quale viene diretta la tratta dei denari destinati pagarsi in un determinato luogo a quello, a cui si fa la rimessa coll' espressione del giorno, e del luogo tanto del celebrato cambio, che del destinato pagamento. S' osservi in quanto a queste il Codice di commercio Francese.

I termini dei pagamenti differiscono tra loro, e si riducono a cinque - *a vista, o a piacere – a tanti giorni vista – a tanti giorni del tal mese – ad uno o più usi – – ai pagamenti della fiera* –. Spiegazioni di tali termini „ ivi „ Delle clausule „ ivi „ *p.* 171.

Il protesto è l'atto, che si fa dal possessore della cambiale in caso di non fatto pagamento „ ivi „ *p.* 160.

Il cambio plateale è una permuta di denaro nelle fiere: del modo, con cui questo si fa. Per la validità del cambio di fiera, e plateale secondo la Bolla Piana si ricerca 1.° la realtà nel cambio: 2.° che il cambio si celebri per le sole prime fiere, o per i soli primi termini secondo l' uso di ciascun luogo. Disposizioni diverse „ ivi „ *p.* 162. *e* 163.

Il cambio altro è semplice, altro continuante. Il semplice si forma, quando quello, che riceve a cambio il denaro nelle Piazze, o fiere, estingue il cambio nella

piazza, o fiera, ove è stato convenuto farsi il pagamento, nè lo fa continuar di più. Il continuante, o sia cambio, e ricambio volgarmente colla ricorsa è quello, che non cessa, come il semplice, ma progredisce più oltre „ ivi „ *p.* 164.

Il cambio marittimo è quella convenzione, che attribuisce al mutuante per il pericolo di condurre il denaro oltre mare la facoltà di ricevere qualche cosa oltre la sorte. Se sia ammessa, o nò „ ivi „ *p.* 165.

L'assicurazione sembra, che differisca dal cambio marittimo, perchè nel cambio il denaro nel caso di felice evento della nave, si deve restituire dal mutuatario avanti il pericolo della nave: nell'assicurazione poi non si deve pagare, se non col pericolo della nave, ed il sinistro convenuto. Dichiarazione sulla materia „ ivi „ *p.* 167. Per la validità del contratto d'assicurazione sono necessarj cinque requisiti, e 1.° che si dia eguaglianza tra il prezzo, ed il pericolo: 2.° che quello, il quale cerca l'assicurazione non obblighi l'assicurante ad altro contratto da eseguirsi diversamente. 3.° che quello, il quale chiede l'assicurazione, avverta l'assicurante di tutti i pericoli ad esso cogniti: 4.° che la cosa da assicurarsi realmente esista, come si asserisce, e che non si varj: 5.° che la cosa non sia sicura, ma esposta al pericolo. „ ivi „ *p.* 167. *e* 168. Delle clausule.

CAPARRE. Le caparre si danno in segno di compra; e si danno in due modi, o semplicemente in segno di compra per restituirsi al compratore perfezionato, che sia il contratto; o si danno in parte di prezzo. Se sono state date le caparre è lecito ritirarsi: ma se ciò accade per parte del compratore perde le medesime; se per parte del venditore perde il doppio: *tom.* 3. *p.* 72.

CAPITIS DIMINUZIONE: La capitis diminuzione è la mutazione del primo stato accaduta per il fatto dell'uomo Lo stato del cittadino consiste nel godere la libertà, la cittadinanza, e la famiglia. Colla capitis diminuzione (*mu-*

tazione di stato) massima si perde la libertà: la media la soffre il deportato. La minima si soffre da quello, che perde la famiglia, come l'arrogato: *tom.* 1. *p.* 74. *e* 75.

CAUSE V. FRUTTI.

CAUTELA DELL' ANGIOLO. Questa cautela fa sì, che il terzo temendo, che la cosa giudicata ottenuta contro alcuno si mandi ad esecuzione contro i proprj beni posseduti dall' istesso terzo, il medesimo protesta contro il vincitore, che non faccia alcuna esecuzione sopra i beni dal medesimo posseduti: *tom.* 4. *p.* 125. 126. *e* 127.

CAUZIONE. La cauzione si prende per sicurezza. La cauzione è nuda, e non nuda. La nuda s'appella semplicemente cauzione. La cauzione non nuda è fidejussoria, o riprovatoria, o giuratoria.

La cauzione giuratoria e fondata sopra un privilegio, e di questa godono gl' uomini illustri, ai quali è dovuta fede mediante la loro dignità: *tom.* 2. *p.* 121.

Della cauzione necessaria „ ivi „ *e p.* 122. *e* 123.

— La cauzione (*satisdatio*) si dà per assicurare le parti di ciò, che è stato tra le parti convenuto. Quelli, che possiedono beni stabili, prometteranno nudamente, prestato il giuramento; ed allora la cauzione si dice giuratoria. Negl' affari criminali gl' imputati di delitto, in cui non può aver luogo la pena afflittiva, vengono abilitati dalle carceri prestata la cauzione di stare a ragione, patire, e pagare il giudicato, e di rappresentarsi *toties quoties ad omne mandatum*: *tom.* 4. *p.* 59. *e* 60. V. Forestiero.

CENSO. Secondo la Bolla di S. Pio V. il censo si definisce un diritto di percipere un' annua pensione da una cosa altrui. Il censo si divide in consignativo, e riservativo. Il censo si può imporre sopra un altro censo: *tom.* 4. *p.* 131.

Il censo consignativo è un diritto di percipere una responsione sopra una cosa altrui acquistato in un modo giusto, che passa a qualunque erede, e successore rima-

nendo la cosa presso quello, che l'impone „ ivi „ *p.* 132. Questo si divide in reale, personale, misto, e in vitalizio „ ivi „ *p.* 133.

Il censo riservativo è una traslazione di dominio, e di qualunque diritto, che alcuno ha in una cosa, che ha consegnato ad un altro non riservato a se stesso alcun altro diritto, che la pensione annua da pagarsi da quello, che la riceve „ ivi „

Il censo vitalizio non differisce dagl'altri censi, che in alcune circostanze. Il vitalizio non è altro, che la compra di un'annua pensione, e di una rendita, ed anche di qualche cosa mobile ec. a vita del compratore, o per un numero incerto, o indeterminato di anni. I requisiti di questo contratto sono, che si faccia per un tempo incerto, e indeterminato, ma sotto un evento casuale, che il denaro non debba restituirsi, e s'estingua colla persona. Dichiarazioni diverse „ ivi „ *p.* 134. *e* 135.

Fra le specie del contratto censuale si dà il censo meramente personale; ed è quello, che si costituisce doppiamente non sopra qualche cosa immobile, ma precisamente sopra la persona del debitore, talchè il debitore in luogo del denaro, che riceve in prezzo, s'obblighi di pagare perpetuamente al creditore un'annua pensione o in frutti, o in denaro contante, e frattanto aggiunga all'obligazione predetta anche l'ipoteca de'suoi beni. In secondo luogo si costituisce fondando il medesimo sopra qualche persona estranea, purchè tal persona sia utile, e non debole, e inutile. „ ivi „ Altre disposizioni.

Non si può imporre il censo sopra una cosa altrui. Quello, che impone il censo, deve esser padrone delle cose sue, e basta, che su quello abbia il dominio utile, o diretto. Non possono imporlo i minori senza il consenso del curatore, la femmina senza il Decreto del Giudice, i figli di famiglia senza il consenso del padre sopra il peculio avventizio, e profettizio. Altre disposizioni „ ivi „ *p.* 137. *e* 138.

S. Pio V. esige rapporto al fondo da sottoporsi al censo: 1.° che sia immobile, o si consideri, come tale: 2.° che sia di sua natura fruttifero: 3.° che sia circoscritto da determinati confini: 4.° che sia libero, e non soggetto ad alcun' onere privato. Disposizioni diverse „ ivi „ *p.* 139. *e* 140.

Il prezzo del censo deve pagarsi in contanti. La Bolla di S. Pio V. proibisce, che dal debitore del censo si facciano pagamenti anticipati, e che sia obligato ai casi fortuiti quello, il quale non è tenuto per natura al contratto. Vien riprovato il patto, che si tolga, o si restringa al debitore la facoltà di alienare la cosa censita. Diverse altre estese disposizioni „ ivi „ *e p.* 140. *e seg.*

In questo contratto, come negl'altri può accedere il mallevadore per sicurezza del pagamento della pensione, e per la libertà del fondo censito, e possono costituirsi non solo uno, ma più mallevadori. Avvertimenti per i Notari „ ivi „ *pag.* 145. *e seg.* Spiegazione di clausule relative al censo „ ivi „ *p.* 148. *e* 149.

CESSIONE DI BENI. La cessione di beni è un benefizio accordato al debitore per evitare le carceri. Dichiarazioni relative alla materia: *tom.* 4. *p.* 181. 182.

CESSIONE DI RAGIONI. La cessione delle ragioni non è altro, che la traslazione di un suo diritto in un altro. Diverse dichiarazioni relative alla materia: *tom.* 3. *p.* 184. 185. *e* 186.

CITAZIONE. In quanto alle citazioni da farsi a quelli dimoranti fuori dei Tribunali, ed agl' esteri, o statisti dimoranti in paese estero: *tom.* 4. *p.* 118.

— La citazione, o sia chiamata in giudizio è necessaria in tutti i giudizj. Disposizioni diverse.

Sul modo di notificar le citazioni si veda il *Regolamento all' art.* 45.; *tom* 4. *pag.* 183. *e seg.*

La citazione eseguita legittimamente produce varj effetti, e primieramente induce la prevenzione, fa la cosa litigiosa, interrompe la prescrizione, costringe a com-

parir quelli, che non sono impediti legittimamente, fa legittimo il contradittore citato, sospende la potestà del Giudice pendente il termine, induce la remissione della caducità, l' inibizione, la mora ec. „ ivi „ *p.* 88.

CIVANZA. La civanza è una sorte d' usura, che si commette in due modi. Il primo è, quando si vendono a credenza mobili, o semoventi, e s' alza il prezzo un terzo più del giusto, rimanendo le robe vendute presso chi l'avea vendute, per rivendita, o in altro modo. Il secondo modo è, quando si dà parte roba a credenza, e parte denari: *tom.* 4. *p.* 175.

CLAUSULA CODICILLARE. La clausula codicillare opera, quando il testamento manca di difetto di qualche solennità. Secondo la Legge del 15. Novembre 1814. si proibisce di apporre nel testamento la clausula codicillare. *tom.* 2. *p.* 35. *e* 36.

CLAUSULA DEROGATORIA. La clausula derogatoria si può surrogare alle disposizioni passate, o future: *tom.* 2. *p.* 36. Dichiarazioni; *p.* 37. *e seg.*

CLAUSULE. La clausula – *costituendo*, *costituito*, *o sia la clausula del costituto* – non è altro che costituirsi di possedere per un altro, e opera la traslazione del possesso degli stabili „ ivi „

Tom 5. p. 162.

La clausula – *ad avere*, *tenere*, *e possedere* – opera la traslazione del possesso „ ivi „

La clausula – *ebbe*, *e ricevè* – prova il real pagamento „ ivi „

La clausula – *diede*, *cedè*, *e concesse* – nelle cose corporali importa il medesimo, che la tradizione nelle cose incorporali „ ivi „

Le parole – *dà*, *e concede* – importano una piena traslazione di dominio „ ivi „

La clausula – *che se la cosa vale di più*, *il venditore dona ec.* – non toglie il rimedio della *Leg.* 2. *Cod. de rescind. vendit.*, ma solo si estende *ad quid modicum*: non giova però, quando la lesione sia enormissima „ ivi „ *p.* 107.

La clausula – *in qualunque modo, o per qualunque causa sia evitta la cosa* – opera, che il venditore è tenuto dell' evizione proveniente anche per natura della cosa „ ivi „

La clausula – *per l' osservanza delle quali cose tutte* – ha la forza di una speciale espressione, e la virtù, come se tutte le cose fossero specialmente, e divisibilmente promesse „ ivi „.

La clausula – *le quali cose tutte, e ciascuna di esse i detti contraenti dissero esser vere, e promessero con reciproca stipulazione d' aver per rate, grate, ferme ec.* – ha la forza di un' individua espressione „ ivi „ *p.* 108.

La clausula – *suoi eredi, e successori* – si sottintende in un contratto, o si faccia, o non si faccia special menzione degl' eredi „ ivi „.

— La clausula – *spontaneamente, e di certa scienza* – opera, che non possa allegarsi la presunzione dell' errore: *tom.* 5. *p.* 104.

La disposizione contenuta nella clausula – *in ogni miglior modo* - non si restringe alle cose espresse soltanto, ma s' estende a tutti i casi, in cui l' atto venga meglio a sostenersi, ma non si estende alle cose contrarie, nè è operativa, che alle cose pensate „ ivi „

La clausula – *per proprio diritto, ed in perpetuo* – si usa, perchè il compratore deve avere la cosa comprata in perpetuo.

La clausula – *presenti* – si usa, perchè costi della presenza, e del consenso „ ivi „ *p.* 105.

La clausula – *con tutti i diritti, e pertinenze* – nel contratto di compra, e vendita opera la traslazione dei diritti, e servitù competenti al venditore fino dal tempo della vendita „ ivi „

La clausula – *con tutti gl' accessi, ed egressi fino alla strada publica* – spiega, che nella vendita si contiene la strada „ ivi „.

La clausula – *dentro, e fra se* – contiene tutte le cose esistenti dentro i confini.

La clausula – *con ogni diritto* – denota qualunque diritto competa al venditore sopra la cosa „ ivi „ *p.* 106.

CODICE DI COMMERCIO FRANCESE. È rilasciato provisoriamente in osservanza in Toscana col Motuproprio de' 15. Novembre 1814.: *tom.* 1. *p.* 23.

CODICILLI. Il Codicillo è una determinazione meno solenne della nostra ultima volontà. I codicilli si possono formare nel testamento, e ab intestato: *tom.* 2. *p.* 142. Della clausula codicillare „ ivi „ La Legge del 15. Novembre 1814. prescrive i modi, coi quali si possono fare i codicilli „ ivi „ *p.* 143.

COGNAZIONE. La cognazione è naturale, e civile. La naturale è la comprensione delle persone descendenti dal medesimo stipite: *tom.* 1. *p.* 33.

— La cognazione è anche spirituale; ed è una parentela di persone indotta dal diritto ecclesiastico mediante i Sacramenti del Battesimo, o Cresima. La cognazione, che passa tra il battezzare, e il battezzato, e tra questo, ed il patrino si chiama *paternità*: quella, che passa tra i genitori del battezzato, e i battezzanti, e i patrini si chiama *compaternità*: quella, che passa tra i figli del battezzante, o del patrino, e il battezzato si chiama *confraternità*; *tom.* 1. *p.* 33. *e* 34.

COGNAZIONE CIVILE. La cognazione civile è una congiunzione di persone per mezzo dell' adozione: *tom.* 1. *p.* 39.

COLLAZIONE. La collazione è una communicazione dell'eredità acquistata per mezzo del figlio dal genitore a titolo lucrativo da dividersi tra i fratelli: *tom.* 3. *p.* 157.

COLLUSIONE. Si dice, che si collude, quando le parti agiscono tra loro simulatamente, e fintamente. Questa si definisce un' occulta, o fraudolenta convenzione tra l'attore, e il reo: *tom.* 3. *p.* 153.

COLONIA. La colonia secondo l' opinione d' alcuni Dottori

s' accosta più alla locazione che alla società: *tom.* 3. *p.* 116.

Vi era rapporto alla disdetta delle colonie la Legge del 4. Luglio 1598. Ora s' attende la Legge del 2. Agosto 1785.

Le disdette possono anche trasmettersi per gl' atti dei Potestà minori suburbani a Firenze, ed a Pistoja, ma in caso di opposizione fatta alla disdetta devono rinviare la causa al Magistrato Supremo, e respettivamente al Tribunale di Pistoja.

Sul modo di trasmetter la disdetta si osservi il *Regolamento di Proced. all'art.* 623. *fino al* 644. „ ivi „ *p.* 117.

COLONO. Colono, o inquilino è quello, che lavora i campi altrui: Si dicono coloni in specie quelli, che dal Principe, o Popolo sono mandati ad abitare in qualche luogo: *tom.* 2. *p.* 140.

COMMENDE V. FIDECOMMISSI.

COMMODATO. Per mezzo del commodato si dà gratuitamente una cosa ad alcuno per servirsene per un determinato tempo, e per un determinato uso, e che si renda la medesima specie, e non un' altra in genere. Varie disposizioni relative alla materia: *tom.* 2. *p.* 184.

COMUNIONE. La comunione avuto riguardo alle circostanze è l' istessa cosa, che la comunione. La comunione altra è universale, altra particolare, altra espressa, altra tacita: *tom.* 3. *p.* 155. Disposizioni relative alla società tra i fratelli „ ivi „ *p.* 156. *e* 157.

— Quando esiste la comunione delle cose fuori della società ne nasce l' obligazione, in forza della quale compete l' azione *communi dividundo*: *tom.* 3. *p.* 176.

COMPENSAZIONE. La compensazione è una estinzione reciproca del debito, e credito.

— La compensazione è volontaria, e necessaria. Degl' effetti della medesima: *tom.* 4. *p.* 3. Dei casi, in cui non si ammette „ ivi „

COMPRA, E VENDITA. Il contratto di compra, e vendita

si pone in essere, quando per mezzo di reciproco consenso si cambia qualche cosa col prezzo. Questo deve consistere in denaro contante, altrimenti sarebbe una permuta, o dazione in soluto. Si può fare in scritto, e senza scritto, e si pone in essere subito, che è stato convenuto della cosa, e del prezzo, *tom.* 3. *p.* 71. *e* 72. Da questo contratto ne nascono l' azione *ex empto*, e l' azione *ex vendito*. La compra, e vendita è nulla, quando non sia determinato il prezzo, perciò il prezzo incerto, o rimesso nell' arbitrio del compratore, o di un terzo non indicata alcuna persona non costituisce alcuna compra „ ivi „

Il venditore non è tenuto a trasferire il dominio nel compratore, se egli non l' ha: non ostante il compratore sarà tenuto a pagare il prezzo. Il compratore ritenendo la cosa, e il prezzo, è tenuto a pagare al compratore i frutti recompensativi. Se una cosa sarà venduta a più persone verrà preferito quello, a cui è stata fatta la tradizione „ ivi „ *p.* 73.

— Enumerazione di alcune dichiarazioni, che dovranno usarsi dai notari nei contratti di compra, e vendita: *tom.* 3. *p.* 102. *e* 103.

— COL PATTO DI REDIMERE, O AFFRANCARE. Il contratto fatto con questo patto è qualche volta soggetto a nullità per ragione della pravità usuraria. Schiarimenti: *tom.* 3. *p.* 109.

Se nell' Istrumento non è stato detto, che la retrovendita si deve fare per il medesimo prezzo, il compratore sarà tenuto a rivendere per il giusto prezzo „ ivi „. Si può fare anche il patto, che decorso il termine per redimere, se il venditore non redimerà, il compratore sia tenuto a sborsare il residuo del giusto prezzo della cosa venduta „ ivi „ *p.* 110.

COMPROMESSO. Il compromesso si equipara alla transazione. Compromettere non significa altro, che commetter la causa al giudizio degl' arbitri, o arbitratori. Regolar-

mente è proibito di compromettere le cause criminali, spirituali, e quelle, che recano infamia: *tom.* 3. *p.* 19. Non può farsi il compromesso delle cose, che sono proibite d'alienarsi. Diverse altre disposizioni „ ivi „ *p.* 15.

Il compromesso si fa nell'arbitro, e arbitratore.

In quanto ai compromessi si deve osservare il Regolamento organico dei Tribunali del 15. Ottobre 1814., ed in quanto alla Procedura il Regolamento *art.* 1097. *e seg.* „ ivi „ *p.* 16. *e* 17.

CONCORDIA. La concordia si forma in più modi. Attualmente si osserva la Legge Patria del 15. Marzo 1782.: *tom.* 4. *p.* 183. *e seg.*

CONCORSO DEI CREDITORI. Il concorso dei creditori è simile all'attual graduatoria prescritta dal Regolamento di Procedura: *tom.* 5. *p.* 121. Delle varie qualità di creditori „ ivi „ *pag. seg.*

Della separazione de' beni „ ivi „ *p.* 127. Della collocazione delle spese „ ivi „ *p.* 129. Di quello, che vendica le cose sue „ ivi „ *p.* 131. Delle spese funerarie „ ivi „ *p.* 133. Dei creditori ipotecarj „ ivi „ *p.* 135. Del Fisco „ ivi „ *p.* 138. Del locatore, e prelazione di esso sui frutti della cosa locata „ ivi „ *p.* 140. e sulle cose esistenti nel fondo „ ivi „ *p.* 142. Della prelazione per la mercede dell'opere „ ivi „ *p* 143. Della prelazione del pensionario „ ivi „ *p.* 144. Della dote „ ivi „ Di quello, che ha mutuati i denari per la conservazione della cosa „ ivi „ *p.* 146. Del publico istrumento concorrente colla scrittura privata „ ivi „ *p.* 149. Di più concorrenti al pegno pretorio „ ivi „. Di quello, che ha pagato prima quello, a cui poco tempo avanti si era stata concessa l'ipoteca „ ivi „ *p.* 170. Del creditore in forza del gius offerendi „ ivi „ *p.* 151. Dei creditori privilegiati ipotecarj di diversi tempi „ ivi „ *p.* 153. Dei creditori privilegiati „ ivi „ *p.* 159. Dei creditori chirografarj „ ivi „ *p.* 155. Quando il chirografario sia preferito all'altro chirografario „ ivi „ *p.* 156. Delle

cauzioni da prestarsi da chi riceve il pagamento dei suoi crediti „ ivi „ *p.* 159.

CONDIZIONE. La condizione è una qualità, che investe qualunque disposizione, talchè viene sospeso il di lei effetto fino all' adempimento: *tom.* 2. *p.* 60. La condizione altra è possibile, altra impossibile. La condizione impossibile è di quattro sorte; cioè turpe, e contro la Legge, impossibile per natura; impossibile di fatto, ed impossibile per la perplessità delle parole: La condizione possibile è di tre sorte, cioè potestativa, casuale, e mista: „ ivi „ *p.* 61. Dichiarazioni sulle condizioni „ ivi „ *p.* 61. *e seg.*

CONFUSIONE. La confusione ha luogo, quando il debitore diventa erede del creditore, o viceversa: *tom.* 4. *p.* 4.

— S' acquista per mezzo della confusione, quando cioè due, o tre materie spettanti a diversi padroni si confondono per loro volontà, o per caso fortuito, talchè si formi un sol corpo: Limitazione: *tom.* 1. *p.* 118.*e* 123.

CONGIUNZIONE. Col potere di una cosa nostra s' acquistano per mezzo della congiunzione le cose, che si uniscono alle cose nostre. Una specie di questa è l' edificazione. Ampliazioni: *tom.* 1. *p.* 120.

CONSANGUINEI. Questi altri sono agnati, ed altri cognati. Gl' agnati sono quelli, che sono della famiglia medesima per mezzo del padre; e quelli poi, che si uniscono soltanto per mezzo delle femmine si dicono cognati: *tom.* 1. *p.* 43.

CONSENSO. Il consenso resta dichiarato 1.° da parole determinate, o da lettere, o da cenni, o indizj: 2.° dalle cose, o dai fatti indicanti la qualità, o sostanza della convenzione: 3.° dalla sola scienza, dalla taciturnità, e dall' uso: *tom.* 3. *p.* 71.

CONSUETUDINE. Il diritto non scritto, o consuetudine è ciò, che è introdotto dall' uso continuo, e dai costumi: *tom.* 1. *p.* 15. Requisiti di essa „ ivi „.

— La consuetudine ha tanta efficacia, che può indurre qual-

che cosa contro la forma del diritto comune, e correggere il diritto universale: *tom.* 1. *p.* 15. Si divide in prescrittiva, e interpretativa: in giudiciale, e stragiudiciale „ ivi „ altra è universale, altra è particolare.

— Per indurla basta il consenso tacito del Principe, o la generale permissione della Legge precedente dal diritto: *tom.* 1. *p.* 21. Non è necessaria per indurla veruna rejudicata „ ivi „ *p.* 22.

— La consuetudine ha forza di legge: esige però un' osservanza chiara, pacifica, conforme, e non interrotta: *tom.* 1. *p.* 17.

Consuetudine ragionevole si dice quella, che si aggira sopra una cosa onesta. Quando la consuetudine è contraria alle Leggi si dice irragionevole: Questa è proibita dalla Legge del 20. Agosto 1562. „ ivi „ *e p.* 18. *e* 19.

Le consuetudine si prescrive col lasso di dieci anni; e si prescrivono nel decennio anche le Leggi Ecclesiastiche „ ivi „ Per indurre la consuetudine è necessaria la frequenza degl' atti „ ivi „ *p.* 20. Per indurre la consuetudine interpetrativa un solo atto è sufficiente per indurla senza bisogno di lasso di tempo. Se poi si tratta di consuetudine prescrittiva ricerca la frequenza degl'atti non interrotta.

L' una, e l' altra consuetudine non si deve interpetrare *ultra actum*, *ne ultra locum* „ ivi „.

CONTRATTO SUPERFICIARIO. Il contratto superficiario si dice quello, per mezzo del quale si trasferisce la superficie in alcuno, come un mulino, o altro edificio: *tom.* 3. *p.* 146.

— Il contratto poi, o sia il patto vestito è una convenzione, che ha un nome determinato. Questo, altro è proprio, ed altro improprio: *tom.* 2. *p.* 180.

I contratti sono nominati, e innominati. Di più sono di buona fede, e di stretto gius „ ivi „.

CONTRATTO LIVELLARIO. Il contratto livellario secondo la più vera opinione si dice, quando l' enfiteuta, o vas-

sallo dà ad un altro in enfiteusi la cosa enfiteutica, o il feudo: *tom.* 3. *p.* 147.

CONTRATTI, IN CUI SI TRASFERISCE IL DOMINIO UTILE. Sei sono i contratti, in cui si trasferisce il dominio utile, cioè il contratto superficiario; di locazione, e conduzione a lungo tempo; il contratto enfiteutico; il livellario; il precario; ed il feudale.

COSE. Le cose altre sono corporali, altre incorporali: di queste alcune sono nel nostro patrimonio, altre fuori. Quelle, che sono nel nostro patrimonio sono quelle, che da ciascuno s' acquistano. Quelle, che sono fuori del nostro patrimonio si dividono in cose comuni a tutti, in publiche, in quelle di un' università, o di nessuno. Le cose comuni a tutti sono quelle, che non pervennero nel dominio di alcuno, come l' aria, l' acqua che cade, il mare, i lidi del mare. Le cose publiche sono quelle, che sono nella potestà del popolo, e l' uso spetta ad oguuno, come il porto, i fiumi perenni, le strade. Le cose di un' università sono quelle, che esistono non in ciascuno, ma in più persone, come i Teatri ec. Le cose di nessuno sono quelle, che sono esenti dalla potestà, e uso promiscuo degl' uomini, come le cose sacre, sante, e religiose. Le cose sacre sono quelle, che sono consacrate a Dio per mezzo del Vescovo, come le mura sacre, gl' arredi sacri ec. Le cose sante sono quelle, che per qualche sanzione sono difese, o riparate dall' ingiuria degl' uomini, come le mura, le porte della Città ec. : *tom.* 1. *p.* 114. *e* 115.

— Le cose altre sono corporali, altre incorporali. Le corporali sono quelle, che sono formate di un corpo materiale. Queste si dividono in animate, ed inanimate; e queste ulteriormente si dividono in mobili, immobili, e semoventi.

Le cose incorporali sono quelle, che non hanno corpo, e si percepiscono soltanto coll' intelletto, come i diritti, le azioni ec. *tom.* 1. *p.* 122.

COSE PERDUTE. Relativamente alle cose mobili, o semo-

venti perdute, si osservi la Notificazione dell' I. e R. Consulta de' 3. Giugno 1819. *tom.* 1. *p.* 121.

COSE VIZIOSE. Si rilevano dal *tom.* 1. *p.* 165.

DELLA CURA. Questa si definisce una potestà data dalla Legge, o dal Giudice sopra i beni, e negozj di quello, che mediante l'età, la malattia, o il furore, prodigalità, e simili cause non può amministrare da se stesso. La cura è di due sorte, cioè legittima, e dativa. La legittima è quella, che dalla Legge delle dodici Tavole si deferiva ai più prossimi agnati per la custodia dei furiosi, e dei prodighi. L'onoraria, e dativa è quella, che si deferisce dal Magistrato, e si dà a quelli, che soffrono di una malattia continua, o ai puberi, o minori di venticinque anni. Sull'interdizione si veda la Legge de' 15. Novembre 1814.: *tom.* 1. *p.* 103. *e seg.*

CURATORI. I casi, in cui si deve dare il curatore al pupillo sono, quando il tutore sia inabile mediante la pigrizia, semplicità, o cause simili, ad esercitare la tutela; se sia scusato dalla tutela; se i beni dei pupilli siano separati mediante la distanza dei luoghi, che non possa amministrargli, o ne faccia istanza al Giudice: *tom.* 1. *p.* 106.

— I vizj, mediante i quali si deve dare il curatore ai maggiori di venticinque anni sono il furore, la demenza, e la prodigalità, il muto, il sordo, e quello, che è oppresso da una continua malattia. Il cieco non ha bisogno di curatore „ ivi „ *p.* 107.

Mancando di vita il padre di famiglia, che lasci la moglie gravida, si dovrà dare il curatore al ventre pregnante „ ivi „.

— All'istanza dei creditori si dovrà dare il curatore all'eredità jacente, o vacante. L'eredità si dice jacente, quando esiste l'erede, ma che per anche non l'ha adita. Si dice poi vacante, quando non è comparso alcun erede. Si può dare anche il curatore all'eredità, nella quale vi sia l'erede, quando questo sia creditore del defunto, e voglia sperimentare i proprj diritti: *tom.* 1. *p.* 108.

Il curatore si dà ancora all' assente, e fallito, ed anche alla Chiesa vacante.

— Il padre, che ha l' usufrutto legale su i beni del figlio, non è tenuto a render conto di tale amministrazione, se pure non abbia amministrato dolosamente, o se l'usufrutto non spettava al medesimo. Ma se avrà amministrato, o come tutore, o come curatore, beni castrensi, o quasi castrensi del figlio dovrà render conto. Non è il padre per tal' amministrazione tenuto a dar cauzione, come gl' altri usufruttuarj: *tom.* 1. *p.* 110.

D

DANNO DATO. Il danno dato con ingiuria fu annoverato tra i delitti privati. Non s' intende poi generalmente di qualunque danno, ma quello, che accade coll'estinzione, o corruzione della cosa; e vien punito colla disposizione della Legge Aquilia. Spiegazione del contenuto di essa.

Relativamente al danno dato esistono varie Leggi; ed è in vigore la Legge del 23. Agosto 1794. Si osservi la Circolare dell' I. e R. Consulta de' 21. Febbrajo 1822. S' osservi pure il *Regolamento di Procedura art.* 539. *fino al* 560.; *tom.* 4. *p.* 23. 24. 25. *e* 26.

DANNO FATTO DA UN QUADRUPEDE. Tra le azioni noxali s' enumera l' azione *de pauperie:* per mezzo di questa quello, che fece il danno mediante un quadrupede, viene astretto alla stima del danno, o a consegnar vivo l' animale. Quest' azione è utile, e diretta. Diverse disposizioni: *tom.* 4. *p.* 57. 58. *e* 59.

DAZIONE IN SOLUTO La dazione in soluto si definisce un contratto, mediante il quale consegniamo al creditore una cosa mobile, o immobile invece del danaro. Si divide in volontaria, o convenzionale resultante dal consenso delle parti: ed in giudiciale, che si dice aggiudicazione, la

quale si fa coll' autorità del Pretore, o del Giudice: *tom.* 3. *p.* 110. *e* 111.

DEBITOR FORESTIERO V. SOSPETTO DI FUGA.

DELEGAZIONE, E ACCOLLO. La delegazione veramente si pone in essere, quando il debitore delega al suo creditore qualche debitore, che paghi il suo debito. Per costituire la vera delegazione sono necessarie tre cose: 1.° che quello, che delega, sia debitore di quello, a favore del quale si fa la delegazione: 2.° che il delegato sia debitore del delegante: 3.° che prometta per mezzo di stipulazione di pagare al delegato.

L' accollo fraternizza colla delegazione: ed è una traslazione in se stesso di un' obligazione altrui: *tom.* 3. *p.* 182. 183. *e* 184.

DELITTI. In quanto al tempo, in cui si estinguano i delitti si vedano le Leggi del 22. Settembre 1562., 22. Gennajo 1774., e quelle del 1786., e 1795.: *tom.* 4. *pag.* 63.

DEPORTAZIONE. La deportazione priva il condannato di tutti i diritti di cittadinanza: *tom.* 1. *p.* 57.

DEPOSITO Il deposito non consiste in altro, che dare a custodire qualche cosa ad alcuno gratuitamente. Disposizioni relative: *tom.* 2. *p.* 187. *e seg.*

DESCENDENTI. I descendenti sono quelli, che sono stati da noi procreati; e sono il figlio, il nipote, l' abnipote, l'adnipote, e il pronipote: *tom.* 1. *p.* 34.

DEUNCE. Il deunce è composto di undici once: *tom.* 2. *p.* 55.

DIRITTO. Il diritto civile si può variare, ma non si può variare quello delle genti: *tom.* 1. *p.* 15.

DIRITTI REALI. I diritti reali non si prescrivono col solo lasso del tempo immemorabile, nè possono possedersi dai privati, se non che mediante una grazia del Principe: *tom.* 1. *p.* 123.

DISEREDAZIONE. La diseredazione non è, che un' esclusione dal diritto di succedere: *tom.* 2. *p.* 50. S' enumerano le cause della diseredazione „ ivi „ *p.* 51.

DIVISIONE. La società tra i fratelli suol terminar colla di-

visione: *tom.* 3. *p.* 157. Della divisione tra i contadini, e artefici „ ivi „ *p.* 159. 160. 161. *e* 162. Spiegazione di clausule „ ivi „

DODRANTE. Il dodrante è composto di nove once: *tom.* 2. *p.* 55.

DOLO. Il dolo si definisce una certa machinazione usata da alcuno per circonvenire, o per ingannare. Si divide in dolo buono, e in dolo cattivo. Si dice dolo buono quello, che nasce dall'industria, e dalla vigilanza: Il cattivo ha origine dalla mensogna, e da un fraudolento consiglio. Spiegazioni analoghe: *tom.* 3. *p.* 89. *e* 90.

DOMINIO. Il dominio è diretto, e utile. Il diretto è quello, che è congiunto colla proprietà; l'utile è quello, che riguarda l'usufrutto.

Il dominio dicesi finto quello, che si attribuisce per finzione, come per esempio al Procuratore sopra una lite, come pure al compratore col patto resolutivo.

Il dominio si divide ancora in universale, e particolare: *tom.* 1. *p.* 128.

DONAZIONE. La donazione causa *mortis* si pone in essere, quando alcuno dona ad un altro, ma in modo, che non vuole, che il dominio della cosa donata si acquisti dal donatario, se non se dopo la di lui morte. Per la validità di tal donazione si ricerca la presenza di cinque testimoni: che il donante possa far testamento che si doni a quelli, che non son proibiti d'essere eredi: che nell'atto della donazione sia presente il donante, e il donatario: *tom.* 2. *p.* 3. Questa donazione si può revocare „ ivi „ *p.* 2. Questa donazione soggiace alla falcidia: *p.* 7.

— La donazione si definisce una certa liberalità, la quale si fa senza, che alcuno costringa a farla, ma che dipende soltanto dalla munificenza del donante. Si divide in donazione tra i vivi, e per causa di morte: *tom.* 1. *p.* 65.

La donazione tra i vivi è un contratto nominato „ ivi „ *p.* 166. Possono donare tutti quelli, che hanno la libera amministrazione delle cose sue. I figli di famiglia possono

donare senza il consenso del padre dei beni castrensi, e quasi castrensi „ ivi „. *p.* 167. Sono proibite le donazioni fatte dai genitori ai figli, dal marito alla moglie, e viceversa „ ivi „ *p.* 168. Limitazioni: *p.* 169. Si possono donare tutte le cose, che sono nel nostro patrimonio, e nel commercio degl' uomini „ ivi „ *p.* 170. Per la validità della donazione tra i vivi si ricerca 1.° che il donante abbia la libera amministrazione delle cose sue: 2.° che si faccia alla presenza di due testimoni: 3.° che sia insinuata, se passa i 500. solidi. La donazione si deve publicare al Magistrato Supremo: *p.* 174. Spiegazioni: *p.* 175. Le donazioni improprie, e causative sono quelle, che non procedono da una vera liberalità, ma si fanno per alcune cause principali, come di remunerazione, onere ec. Delle donazioni *sub modo*, *et conditione*: *p.* 177. Si può revocare la donazione *inter vivos* per l' ingratitudine *p.* 179. e per l' inadempimento della condizione non purificata „ ivi „. Dichiarazioni: *p.* 180. *e seg.*

Al donatario per conseguire la cosa donata compete l' azione *ex stipulatu*, se sarà intervenuta la stipulazione, e la condizione *ex lege*, se sarà intervenuto un patto nudo. Spiegazioni diverse: *p.* 183. *e seg.*

DOTE. La dote è ciò, che dalla donna, o da altro per la medesima si consegna all' uomo per sostenere gl' oneri matrimoniali: *tom.* 5. *p.* 3. La dote è profettizia, e avventizia „ ivi „ *pag.* 4. altra è espressa, altra presunta, altra putativa „ ivi „ *p.* 5. altra è confessata, altra è vera „ ivi „ *p.* 6. L' eccezione della non numerata dote si dà dentro l' anno dal dì dello scioglimento del matrimonio, se si scioglie dentro il biennio: sciolto dentro il decennio compete fra tre mesi „ ivi „ *p.* 7. Si enumerano diverse congetture, quando la confessione della dote pregiudica al marito „ ivi „ *p.* 7. *e seg.* La dote è ancora estimata, o inestimata. Dichiarazioni diverse su queste specie di doti „ ivi „ *p.* 10. *e* 11. La dote consistente in denaro, o in altra cosa non può dopo il contratto matrimonio com-

mutarsi in altri beni. Si limita però tal regola, quando vi concorra l'utilità della moglie. Si può far la trasmutazione dalla quantità alla specie, ma non dalla specie alla quantità „ ivi „ *p.* 12.

La dote può aumentare, e diminuire „ ivi „. Distinzioni sulla evizione della dote „ ivi „ *p.* 13.

La dote può formarsi dei nomi dei debitori „ ivi „ *p.* 17. Restituzione di dote „ ivi „ *p.* 19. Dell'ipoteca della dote a favore del marito „ ivi „ *p.* 21. Dell'ipoteca della dote a favor della moglie „ ivi „ *p.* 22. Della congruità della dote „ ivi „ *p.* 24. Dei privilegj della dote „ ivi „ *p.* 26. Del patto dotale a forma dello Statuto Fiorentino (oggi soppresso) „ ivi „ *p.* 29. Dell'assicurazione della dote per la vergenza del marito all'inopia „ ivi „ *p.* 30. A chi debba restituirsi la dote sciolto il matrimonio „ ivi „ *p.* 34. Della disposizione dell'*Auth. res quae Cod. commun. de legat.* „ ivi „ *p.* 40. Della ridotazione „ ivi „.

Dei beni parafernali „ ivi „ *p.* 44. Delle persone obligate a dotare „ ivi „ *p.* 47. Enumerazione delle medesime „ ivi „ *p.* 44. *e seg.* Della repetizione della dote „ ivi „ *p.* 53. Ossesvazioni sulla materia della *L. Foeminae* §. *Illud quoque Cod. de secund. nupt.*: *p.* 54. Osservazioni sulla *L. Hac edictali Cod. de secund. nupt.* „ ivi „ *p.* 57. Della gabella della dote: *p.* 59.

E

ECCEZIONI. L'eccezione si definisce – l'esclusione dell'azione, o sia la difesa del reo. – L'eccezioni altre sono dilatorie, ed altre perentorie. In quanto al modo di dar l'eccezioni si veda il *Regolamento di Procedura art.* 67. *fino al* 70: *tom.* 4. *p.* 111.

EDIFICAZIONE V. CONGIUNZIONE.

EDITTI DEI MAGISTRATI. Questi si formavano dal così detto diritto pretorio, o onorario, erano ciò che promulgavano i Pretori, e gl' Edili: *tom.* 1. *p.* 114.

EMANCIPAZIONE. Questa si divide in espressa, che si fa per mezzo di un atto, e tacita. Si veda la *Legge del* 15. *Novembre* 1814.: *tom*. 1. *p*. 59. 60. *e* 61. La tacita s' induce per presunzione „ ivi „ *d. Legge de'* 15. *Novembre* 1814.

ENFITEUSI. Alla vendita non meno, che alla locazione è affine l' enfiteusi, che è un nome greco, il quale significa miglioramento. 73 —

Questa si definisce un contratto, mediante il quale si consegna ad alcuno un fondo per possedere, o godere in perpetuo, o per un determinato tempo, o per un tempo non breve colla condizione, che sia pagata un' annua pensione. Alcuni altri la definiscono una concessione di cosa immobile a tempo, o in perpetuo per una convenuta pensione, o rendita da prestarsi dal padrone in recognizione del diretto dominio. Differenze dell' enfiteusi da altri contratti: *p*. 119. *e* 120.

L' enfiteusi altra è ereditaria, altra *ex pacto*, *et providentia*, altra è mista „ ivi „ *p*. 122.

L' enfiteusi è inalienabile in pregiudizio dei chiamati anche dal primo acquirente; si limita tal regola, quando è stata acquistata a titolo oneroso. Dichiarazioni diverse „ ivi „ *p*. 123. *e* 124. L'enfiteusi si considera per acquistata per causa lucrativa, quando il primo acquirente nulla ha dato a titolo d' investitura „ ivi „ *p*. 125.

— L' ordine di succedere nell' enfiteusi dipende dalla già premessa distinzione: se si tratta d' enfiteusi ereditaria l' ordine di succedere è quell' istesso, che si ha nei beni: nella pazionata la successione è ristretta ai soli eredi legittimi del sangue con ordine di prossimità: il che procede, quando la successione è ristretta al soli maschi, e a un determinato genere di persone: *tom*. 3. *p*. 128. Nell' enfiteusi concessa per se, e figli non si comprendono le femmine „ ivi „ *p*. 129. Trattandosi di enfiteusi pazionata sembra, che i successori possano renunziarvi „ ivi „ *e p*. 130. Diversi avvertimenti per i no-

tari, che si devono rogare degl'istrumenti d'enfiteusi „ ivi „ *p.* 151. Molte cose però riguardanti i livelli rimangono inefficaci mediante l'osservanza in Toscana della Legge del 1769. riguardante le mani morte. Spiegazioni di alcune clausule, che si appongono negl'istrumenti di concessione livellaria. Decisione relativa alla materia „ivi„ *p.* 133. 134. *e seg.*

ENTRATURA. L'entratura non è altro, che un diritto superficiario, che si acquista dall'artefice, che tiene a titolo di conduzione una bottega di proprietà altrui mediante l'esercizio fatto nella medesima per un determinato spazio di tempo: *tom.* 1. *p.* 160. L'entrature provenienti dagli Statuti furono abolite col Motuproprio de' 15. Novembre 1814. *p.* 153.

EREDE BENEFICIATO. L'erede beneficiato fatto, che abbia esattamente l'inventario, è tenuto a render conto dei beni nel medesimo descritti, e dei loro frutti; e se gl'ha descritti rettamente, non è tenuto oltre le forze dell'eredità, e non può esser gravato de' proprj beni: *tom.* 2. *p.* 102.

EREDE FIDUCIARIO. L'erede fiduciario, o confidenziale si dice quello, a cui dal Testatore in confidenza gli vien commesso ciò, che ha disposto della sua eredità, per la qual cosa si può dire un nudo ministro, o depositario dell'eredità. Per dirsi tale è necessario, che esista la causa della fiducia, e che le parole riportate nel testamento esprimano la medesima. S'enumerano più casi relativamente all'erede fiduciario: *tom.* 2. *p.* 108. *e* 109.

EREDE BENEFICIATO. L'erede beneficiato si dice quello, che protesta di adire l'eredità, osservate le cose prescritte dalla Legge, con benefizio di legge, ed inventario, e di godere di tutti i benefizj concessi dalla Legge, e dipoi fa l'inventario nelle forme dalla Legge ordinate; nel qual caso non si dice veramente erede, ma piuttosto un amministratore legale, e non può dentro il tempo stabilito per far l'inventario esser convenuto dai creditori.

Ciò si deve però intendere dell'azione personale, ma non però della reale: *tom.* 2. *p.* 102.

EREDE PUTATIVO. L'erede putativo è quello, che credendosi tale prende l'eredità con buona fede, o perchè sia scritto nel primo testamento, ed ig o:i il secondo. Questo non è obligato a restituire i frutti percetti con buona fede: *tom.* 2. *p.* 107.

EREDI. Gl'eredi altri sono nostri, altri suoi, e necessarj, ed altri estranei, o volontarj. Gl'eredi nostri sono i servi istituiti dal padrone. Gl'eredi suoi, e necessarj sono quelli, che esistono nel primo grado di potestà del defunto. Gl'estranei sono quelli, che sono fuori della potestà di quello, che manca di vita: *tom.* 2. *p.* 98. Si ricerca la capacità degl'eredi al tempo del fatto testamento all'effetto, che l'istituzione di essi sussista fin da principio. Si ricerca al tempo della morte del testatore, perchè produca il suo effetto, ed al tempo dell'adizione, perchè allora si deve riguardare il diritto dell'erede „ ivi „ Gl'eredi necessarj, e suoi, e necessarj propriamente non adiscono, o repudiano l'eredità, ma si mescolano, o s'astengono dalla medesima: *p.* 99.

EREDITA' INTESTATE. L'eredità si deferisce *ipso jure* agl'eredi suoi anche loro malgrado. C nque sono gl'ordini di succedere 1.° dei discendenti, o sia dei figli: 2.° degl' ascendenti: 3.° dei collaterali: 4.° dei coniugi: 5.° del Fisco.

Relativamente alla successione dei sopraccennati ordini, del diritto di rappresentazione, e di trasmissione: *V. tom.* 2. *p.* 147. *fino a* 158. della successione degli spurj: *p.* 159. *e* 160.

La Legge del 18. Agosto 1814. prescrive il modo di succedere ab intestato: *p.* 160. *fino a* 170.

ESECUZIONE DI SENTENZA. L'esecuzione delle Sentenze altra è di diritto, altra è di fatto. Diverse disposizioni relative all'esecuzione: *tom.* 4. *p.* 222. *e seg.* L esecuzione personale può sospendersi, quando si diano eccezioni di fine, compensazione, o appello interposto „ ivi „

ESECUTORI TESTAMENTARJ. Gl' esecutori testamentarj si dicono quelli, che devono eseguire la volontà di quelli, che mancano di vita. Questi altri sono legittimi, altri dativi, ed altri testamentarj. I legittimi si dicono quelli, dai quali dal diritto canonico, o civile vien deferita la potestà di eseguire la volontà dei defunti. I dativi sono quelli, che vengono dati dal Giudice. I testamentarj si dicono quelli, che si nominano dai testatori: *tom.* 2. *p.* 45. Vi sono alcuni, che sono proibiti d' esser' esecutori. Altre disposizioni: *p.* 46. *e segg.*

ESPILAZIONE D'EREDITA'. L'espilazione dell' eredità, che si dice anche *furtum luctuarium*, si commette coll' usurpare qualche cosa da un' eredità jacente: *tom.* 4. *p.* 21. *V. le Leggi del* 30. *Novembre* 1786., *e* 30. *Agosto* 1795.

EVIZIONE. L' evizione segue, quando vien portata via per mezzo di decreto del Giudice una cosa comprata, o acquistata per una giusta causa. Questa è altra tacita, altra espressa. L' espressa ha luogo, quando le cose furono consegnate, e furono evitte dopo la tradizione. La tacita ha luogo, quando la cosa non fu consegnata, nè può consegnarsi: Questa si dice propria, e impropria. La propria è quella, che accade per ragione di dominio. L' impropria, che accade per ragione d' ipoteca: *tom.* 3. *p.* 74. Il compratore evitta la cosa, o affetta di molestie non è tenuto a pagare il prezzo; ma sia, o nò pagato il prezzo, il compratore è tenuto a denunziare la lite al creditore „ ivi „ *p.* 75. Dichiarazioni sulla soggetta materia „ ivi „ *e p.* 76.

F

FALLIMENTI. In quanto ai fallimenti è in vigore il Codice di Commercio Francese: *tom.* 4. *p.* 112.

FERIE. Ferie si dicono quei tempi, in cui s' acquieta lo strepito forense. Le ferie altre sono solenni, altre repentine,

e straordinarie. Le ordinarie sono quelle, che si publicano in alcuni tempi dell' anno: Le straordinarie sono quelle, che si danno dal Principe per qualche straordinario evento: *tom.* 3. *p.* 66. Le ferie ordinarie altre sono istituite per il culto divino, come le feste; altre per la publica utilità, come quelle delle messi, e vendemmie „ ivi „. Per causa di pietà si possono in tempo di ferie anche sacre istituire processi sommarj riguardanti gli alimenti, i carcerati, i pupilli, le vedove, e le persone miserabili „ ivi „ *p.* 67. e si possono per causa di necessità, quando vi sia grave pericolo indugiando, per causa di renunzia, quando cioè le parti renunzieranno. Limitazioni, ed altre dichiarazioni „ ivi „. Non possono formarsi gl' istrumenti nelle Chiese, se pure non interessino una causa pia, o non vi sia urgente necessità „ ivi „ *p.* 68.

FEUDALITA' V. FIDECOMMISSI.

FEUDI. Il feudo, che ha acquistato il nome della fedeltà si definisce - una concessione benevola di una cosa immobile colla traslazione del dominio utile sotto l' obligo della fedeltà, e degl' onesti servizj. Spiegazioni. Il feudo si divide in proprio, e improprio, in nuovo, e antico, in personale, di famiglia, ed ereditario, in ecclesiastico, e secolare, in reale, nobile, e ignobile, in ligio, e non ligio: *tom.* 3. *p.* 141. *e* 142. Spiegazioni „ ivi „ *e p.* 143.

FIDECOMMISSI. Il Motuproprio de' 15. Novembre 1814. conferma le Leggi Francesi abolitive della feudalità, sostituzioni fidecommissarie, commende ec.: *tom.* 1. *p.* 23.

— Il Motuproprio de' 15. Novembre 1814. tenne fermo le Leggi Francesi abolitive dei fidecommissi: *tom.* 2. *p.* 81.

FIDECOMMISSO. Il fidecommisso singolare, o particolare è quello, col quale si lasciano cose particolari, e certe, come l' oro, argento, e simili: *tom.* 2. *p.* 138.

— Il fidecommisso è una tal quale liberalità, mediante la quale con parole precarie, o per mezzo di qualunque determinazione di ultima volontà commessa all' altrui mi-

nistero le cose passano in alcuno. Questo si divide in singolare, ed universale: *tom.* 2. *p.* 131.

Il fidecommisso si può lasciare nel testamento, nei codicilli, e ab intestato, e si può anche costituire sopra tutta l'eredità, o sopra una quota, e tanto puramente, che sotto condizione „ ivi „ *p.* 132. Si possono formare più gradi di fidecommisso.

Si deve rapporto ai fidecommissi osservare la Legge del 2. Luglio 1747. „ ivi „ *p.* 133.

FIDEJUSSORE. Il fidejussore, o mallevadore è quello, che si obliga in nome altrui, e vuole, che il debito di un altro sia a rischio del medesimo.

Il fidejussore può aggiungersi a qualunqne obligazione o naturale, o civile, o nascente da un contratto, o quasi contratto, ed ancora ad un'obligazione proveniente da un delitto, purchè si tratti di pena pecuniaria.

L'obligazioni fidejussorie del marito passano agl' eredi del fidejussore. Se più saranno i fidejussori per una medesima cosa ciascuno sarà obligato solidalmente: *tom.* 3. *p.* 23. A questi si dà però il benefizio della divisione nascente dalla Epistola dell' Imperator Adriano „ ivi „ *p.* 24.

Un altro benefizio fu concesso ai fidejussori da Giustiniano: questo benefizio è detto dell' ordine, o dell'escussione „ ivi „. Non gode il fidejussore del benefizio dell' ordine, se al tempo della fidejussione il debitor principale era notoriamente insolvente. I fidejussori possono renunziare all' uno, o l'altro di questi benefizj. Essendo l'obligazione del fidejussore un accessorio dell'obligazione principale, il fidejussore non può obligarsi per una causa più dura di quella, per cui si è obligato il debitore „ ivi „. Il fidejussore può al contrario obligarsi per il meno, e sotto condizione „ ivi „.

Al fidejussore, che paga per il reo principale si dà l'azione del mandato per repeter ciò, che ha pagato. Se paga per il debitore assente, e senza che ne abbia la scienza compete l'azione *negotiorum gestorum* „ ivi „ *p.* 25.

Il benefizio *cedendarum actionum* permette al fidejussore di costringere il creditore a cedergli l'azioni contro gl'altri fidejussori. Questo compete al fidejussore per respingere il creditore, quando non possa, o non voglia cedergli l'azioni „ ivi „ *p.* 25. Il fidejussore non è più obligato, quando è finito il tempo determinato.

Il creditore negligente ad esigere il suo credito dal debitor principale idoneo, può esser eccezionato dal fidejussore dopochè il debitore abbia deteriorata la sua condizione „ ivi „ *p.* 27. Spiegazione d'alcune clausule relative alla materia della fidejussione „ ivi „ *p.* 28.

FIGLIO DI FAMIGLIA. Secondo il gius comune il figlio di famiglia s'obliga per tutte le cause, come padre di famiglia anche senza il consenso del padre, eccettuata la causa del denaro dato a mutuo; e ciò in forza del Senatus Consulto Macedoniano. Diverse disposizioni relative. Attualmente è in vigore la Legge del 15. Novembre 1814.: *tom.* 4. *p.* 53. *fino alla* 56.

FINESTRE. Le finestre nel muro comune corrispondenti sopra tetti, orti, e corti dei vicini si possono aprire. Altre dichiarazioni, e limitazioni: *tom.* 4. *p.* 14. *e* 15.

FIUME PUBLICO. L'acque di un fiume publico possono convertirsi in uso privato, purchè non si rechi danno all'uso publico: *tom.* 1. *p.* 122.

FORESTIERO. Il forestiero, e non suddito all'effetto di poter agire giudicialmente, deve prestar la cauziooe *de judicio sisti*, *et judicatum solvendo.*

Secondo il *Regolamento di Procedura Civile art.* 216. il forestiero attore, o interveniente in causa può essere obligato dal reo convenuto a dar cauzione. Si considera forestiero quello, che non ha domicilio in Firenze al tempo della mossa lite.

Sul modo di dar cauzione s' osservi detto *Regolamento art.* 218. *e seg.: tom.* 4. *p.* 61.

— A forma della Circolare dell'I. e R. Consulta del 22. Dicembre 1822. accadendo la morte di un forestiero sen-

za aver lasciati congiunti abitanti familiarmente con esso dovranno apporsi i sigilli sugl' oggetti lasciati dal defunto. I Tribunali procederanno all' inventario degl' effetti, e carte del defunto, e questo sarà trasmesso alla Consulta. I Tribunali assegneranno un termine a chi vi avesse interesse: *tom.* 1. *p.* 108. Tali disposizioni saranno comuni a tutti i Tribunali.

FRATELLI. I fratelli sono germani, o consanguinei, o uterini: *tom.* 1. *p.* 38.

FRUTTI. Nei contratti frequentemente si uniscono le usure, i frutti, le accessioni, e le cause.

La causa è qualunque utilità, che si può percipere per ragione d' una cosa. L'accessioni sono tutte quelle cose, che accedono alla cosa nostra, o per natura, o per industria, o per benefizio della Legge. Per frutti s' intende ciò, che la cosa produce per il nostro uso, o si percepisce per cagione della medesima. I frutti si dicono naturali, industriali, e civili: si dividono ancora in estanti, e consunti: *tom.* 3. *p.* 91.

— Generalmente frutto si dice qualunque vantaggio, che si percepisce da qualche cosa, e per mezzo di qualche cosa.

I frutti altri sono naturali, altri industriali, altri misti. S' aggiunge la quarta specie dei frutti, cioè i civili, che non vengono naturalmente dalla cosa, come le pigioni delle case, ma per previdenza dell' uomo.

Rispetto alla restituzione dei frutti si fa la distinzione tra il possessore di buona, e mala fede: *tom.* 1. *p.* 125.

FURTO. Il furto è una contrettazione fraudolenta di una cosa altrui, o dell'uso, o possesso della medesima contro voglia del padrone eseguita per far del lucro. Il furto si commette solo nelle cose corporali, e mobili, e non si può commettere senza dolo. Il furto si divide in manifesto, e non manifesto. La pena del furto manifesto è del quadruplo del prezzo della cosa furtiva; quella del

non manifesto è del duplo. Si deve osservare sù tal materia la Legge del 30. Novembre 1786., e l'altra de' 30. Agosto 1795. Il furto si divide ancora in semplice, e qualificato, a cui si accompagna la rottura, o l'avvicinamento delle scale, o l'uso d'istrumenti. Diverse distinzioni, e limitazioni: *tom.* 4. *p.* 17. 18. *e* 19. L'impubere non è tenuto del furto. La morte del delinquente estingue il delitto, e la pena, purchè non si tratti di pena pecuniaria, e di confisca di beni „ ivi „.

G

GABELLA. In quanto alla gabella delle successioni tanto testate, che intestate si osservi la Legge de' 30. Dicembre 1814.: *tom.* 2. *p.* 38.

GIUDICI. Il Giudice si chiama così, perchè *jus dicit*. Questo è ordinario, e delegato.

L'ufizio del Giudice altro è nobile, altro è mercenario: *tom.* 4. *p.* 81. *e* 82.

GIUDIZJ. Il giudizio altro è civile, altro è criminale. Per formare un giudizio sono necessarie tre persone, cioè l'attore, il reo, e il Giudice.

Il giudizio civile altro è ordinario, altro è straordinario. Si suddivide in personale, reale, e misto.

Il giudizio personale si distingue in ordinario, e plenario.

I giudizj reali si distinguono in giudizio petitorio, e possessorio: *tom.* 4. *p.* 78. 79. *e* 80.

GIUMENTI. I giumenti sono animali, che portando qualche cosa nel dorso, servono all'uomo: *tom.* 1. *p.* 137.

GIURAMENTO. Il giuramento si divide in volontario, ed in necessario: *tom.* 4. *p.* 38.

— Il giuramento prestato in giorno festivo senza urgente necessità è illecito, ma valido: *tom.* 3. *p.* 68.

— Il giuramento si definisce – un invocazione di Dio in

testimonio di ciò, che si fa, o si promette. Il giuramento si presta secondo i diversi riti dei Paesi. Spiegazioni analoghe: *tom.* 4. *p.* 94. 95. *e* 96. Degl' effetti della prestazione del giuramento „ ivi „ *p.* 97. Del giuramento *in litem*, o estimatorio; e del giuramento suppletorio „ ivi „ *p.* 99. *e* 100.

GIURISDIZIONE. La giurisdizione del Giudice, che si esercita per nobile ufizio, si chiama imperio a differenza della giurisdizione mercenaria, che si chiama giurisdizione: *tom.* 4. *p.* 82.

GIUS ACCRESCENDI. Il *gius accrescendi* è un modo di acquistare il dominio secondo il diritto civile per mezzo del quale la porzione dell' erede, o collegatario, che non acquista, e non concorre, *ipso jure* accresce alla porzione di quello, che concorrendo acquistò.

I legatarj si dicono congiunti *re*, *verbis*, ed insieme *re, et verbis*. Regole diverse applicabili nel caso delle diverse congiunzioni: *tom.* 2. *p.* 118. *e* 119.

Il *gius accrescendi* differisce dal *gius non decrescendi*.

Il *gius accrescendi* non ha luogo regolarmente nei contratti.

Il *gius accrescendi* non compete nel legato degl' alimenti, o dell' usufrutto limitato al valore degl' alimenti „ ivi „.

GIUS COMUNE DEI ROMANI. Si ricorre al gius comune dei Romani, ed al gius canonico, quando non vi è disposizione di una Legge Patria: *tom.* 1. *p.* 24.; ed in quel modo, e con quelle modificazioni, colle quali quest' ultimo si operava al 1.° Dicembre 1807. „ ivi „.

GRADO. Il grado si costituisce dalla distanza dei cognati, o sia dal passaggio del prossimo cognato: al prossimo cognato: *tom.* 1. *p.* 41.

GREGGE. Il gregge è una quantità di bestiame minuto: *tom.* 1. *p.* 131.

I

IMPEDIMENTI. Gl' impedimenti del matrimonio altri sono dirimenti, altri impedienti, Enumerazione di essi, e spiegazione: *tom.* 1. *p.* 40. *e* 41.

IMPUTAZIONE. L' imputazione è una calcolazione nella legittima dei beni acquistati dal figlio dal retaggio paterno con titolo lucrativo: *tom.* 3. *p.* 158.

INDEBITO. Si dà l' azione, che si dice condizione dell' indebito a quello, che paga una cosa non dovuta, purchè non sia dovuta neppure per obligazione naturale; che non sia pagata per errore di gius; che il pagamento non sia fatto maliziosamente, e di certa scienza. Altre disposizioni relative: *tom.* 3. *p.* 177. *e* 178.

— Similissimo al mutuo è l' indebito, mentre quello, che riceve, s' obliga di restituir ciò, che ad esso è stato pagato. Per ottenere la repetizione dell' indebito si ricercano quattro acquisiti, cioè 1.° che sia stata pagata qualche cosa: 2.° che quel che è stato pagato non sia dovuto: 3.° che sia stato pagato per errore: 4.° che questo errore sia di fatto: *tom.* 2. *p.* 184. *e* 185.

INGENUI. Gl' ingenui nati da una madre, a cui era data la libertà, appena venuti alla luce, erano liberi: *tom.* 1. *p.* 28.

INGIURIA. L' ingiuria si prende per un oltraggio. Può definirsi un detto, o un fatto diretto al disprezzo, infamia, e dolore altrui. Si divide in reale, verbale, e literale. Si osservi la Legge del 30. Novembre 1786.: *tom.* 4. *p.* 26. 27. *e* 28.

INONDAZIONE. L' inondazione non muta la specie del campo, onde il campo di alcuno inondato dal fiume rimane a favore di quello, che lo possedeva avanti: *tom.* 1. *p.* 27.

INTERLOCUZIONI V. PRINCIPE.

INTERDETTI. Gl' interdetti non erano altro, che formule, e concetti di parole, colle quali il Pretore comandava, o proibiva qualche cosa.

Gl' interdetti sono o proibitorj, o restitutorj, o esibitorj.

Per acquistare il possessorio vi sono tre interdetti, cioè – *quorum bonorum* - *quorum legatorum* – e l' interdetto Salviano. Differenze degl' interdetti: *tom.* 4. *p.* 65. *e* 66.

— Varj sono gl' interdetti per ritenere il possesso, che provengono dall' editto del Pretore, cioè l' interdetto - *uti possidetis* –, quasi che il Pretore abbia detto – *uti possidetis*, *ita possideatis* – quale si dà per ritenere, o conservare il possesso delle cose immobili. L'interdetto – *utrobi* – si dà per conservare il possesso delle cose mobili. L' interdetto – *uti possidetis* – altro è utile, altro è diretto: *tom.* 4. *p* 71.

L' interdetto - *unde vi* - per l'effetto di recuperare il possesso compete a quello, che per violenza fu allontanato dal possesso di una cosa immobile contro quello, che l' ha eccitato. I Pratici chiamano questo titolo dello spoglio, e reintegrazione: „ ivi „ *p.* 72. *e* 73.

INTERDETTO *QUORUM LEGATORUM*. Questo rimedio possessorio è un interdetto competente all' erede, o possessore di beni, che ha prestata la mallevadoria, contro il legatario, o fidecommissario per avocare il possesso della cosa legata, o la suità per fidecommisso occupata per propria autorità dal legatario avanti, che sia adita l' eredità, perchè la restituisca, onde possa detrarre la quarta falcidia, o sia condannato nei danni. Gl' estremi da provarsi in questo giudizio sono 1.° che l' attore sia erede testamentario, o *ab intestato*: 2.° che interessi l'erede per ragione della quarta Falcidia ad esso dovuta: 3.° che per l' avanti non abbia l' erede acquistato il possesso della cosa legata: 4.° che il legatario abbia occupata la cosa legata di propria autorità, o ancora col

consenso avanti l'adizione dell'eredità: 5.° che il reo possieda con titolo, o abbia cessato di possedere con dolo: 6.° che l' erede prometta di restituire il legato all'istesso legatario, salvo il diritto della Falcidia: *tom.* 4. *p.* 67. *e* 68.

INTERPETRAZIONE. L' interpetrazione secondo alcuni è una distinta rappresentazione della mente oscura del Legislatore. Questa si dice *autentica*, se è esposta dal Principe, *dottrinale*, se è esposta dai Giureconsulti, *usuale*, se viene determinata dalla consuetudine. L' interpetrazione è anche *intensiva*, o *declarativa*, o *espressiva*: *tom.* 1. *p.* 25.

INTERROGATORJ. Gl' interrogatorj sono quelli, ai quali l' attore pretende che sia risposto dal reo, o quelli, ai quali si deve rispondere dai testimoni. Spiegazioni diverse: *tom.* 4. *p.* 104. *e* 105.

INTERVENTO IN CAUSA. Nel corso del giudizio alcuno può essere ammesso, come interveniente in causa. Il *Regolamento di Proceduta all'art.* 228. *fino al* 231. prescrive il modo di domandare l' intervento: *tom.* 4. *p.* 119. Può domandarsi nel corso del giudizio, che un terzo venga chiamato in causa „ ivi „.

INVENTARIO. Quello, che vuol godere del benefizio di Legge, ed inventario deve dentro quindici giorni dal dì della morte del defunto presentarsi ad un Notaro, perchè distenda l' atto d' adizione d' eredità prima di formar l' inventario. Fra i requisiti per rettamente formarlo vi è, che si descrivano tutti i beni in peso, numero, e misura. Si ricerca la presenza di tre Notari, e di tre Cittadini Fiorentini. Attualmente per adir l' eredità se ne fa una dichiarazione avanti publico Notaro. Quindi si esibisce avanti il Tribunal competente una domanda d' ammissione d' inventario solenne, facendo istanza, che sia assegnato un termine ai creditori certi, ed incerti ad aver opposto alla medesima, e si citano per un giorno certo i medesimi avanti il Cancelliere del Tribunale,

che fa le veci de' tre Notari, e dei tre Cittadini, per sentir publicare l'inventario solenne: *tom.* 2. *p.* 103. *e* 105.

IPOTECA V. PEGNO.

IPOTECA. L'ipoteca altra è convenzionale, e altra legale, ed altra pretoria: *tom.* 4. *p.* 37.

— L'ipoteca è un diritto reale indivisibile sopra ciascuna parte degli stabili, che affligge, indotta o dalla Legge, o dalla sentenza, o da una convenzione: *tom.* 5. *p.* 79.

Differisce questa dall'ipoteca nascente dalle Leggi Romane „ ivi „ *p.* 40. Differenze „ ivi „

L'ipoteca legale nasce dalla Legge, la giudiciale procede dalla sentenza, o dagl'atti giudiciali, e la convenzionale nasce dalle convenzioni dei contraenti „ ivi „ *p.* 81. Differenza dell'ipoteche „ ivi „ *p.* 82. *e seg.* Dei gradi d'ipoteca tra di loro „ ivi „ *p.* 85.

Del modo d'iscrivere i privilegj, e l'ipoteche „ ivi „ *p.* 86. Modula per prender l'iscrizione „ ivi „ *p.* 91. Della rinnovazione dell'ipoteche „ ivi „ *p.* 93. Della cancellazione, e riduzione dell'iscrizioni „ ivi „ *p.* 95. Degl'effetti, e privilegj, e dell'ipoteche contro i terzi possessori „ ivi „ *p.* 97. Dell'estinzione dei privilegj, ed ipoteche „ ivi „ *p.* 102. Del modo di render libere le proprietà dai privilegj, e dall'ipoteche „ ivi „ *p.* 105. Del modo di purgar l'ipoteche, quando non esistono iscrizioni su i beni dei mariti, e dei tutori „ ivi „ *p.* 113. Della publicità dei registri, e della responsabilità dei Conservatori „ ivi „ *p.* 116.

— La preambula ipoteca più regolarmente si appone, cioè quando alcuno somministra del denaro al compratore di una cosa: quando alcuno compra un fondo, e temendo, che possa essere evitto senza speranza di rilevazione per parte del venditore si pattuisce, che il prezzo del fondo sia rinvestito in altro fondo coll'apposizione della preambula ipoteca a suo favore: *tom.* 3. *p.* 101. *e* 102.

ISCRIZIONI V. IPOTECA.

ISCRIZIONE V. SISTEMA IPOTECARIO.

ISOLA. L'Isola nata nel Mare è dell'occupante. Quella nata nel Fiume diviene comune secondo la latitudine dei possidenti dei predj più prossimi: *tom.* 1. *p.* 117.

ISTITORIA V. OBLIGAZIONI.

ISTITUZIONE DELL'EREDE. Si possono istituire in eredi tutti quelli, che non sono proibiti dalla Legge. Si enumerano quelli, che non possono essere istituiti eredi: *tom.* 2. *p.* 54. *e* 55.

ISTRUMENTI PUBLICI, E PRIVATI. Nella materia giudiciale sotto nome d'istrumenti si prendono tutte quelle cose, colle quali si può istruire una causa. L'istrumento poi considerato in quanto alla fede publica è ciò, che è scritto dalla publica mano del Notaro, o pure una scrittura solenne firmata di mano del Notaro per prova dell' affare concluso: *tom.* 3. *p.* 33.

Si deve prestar fede al publico istrumento.

L'istrumento privato è quello, che è fatto da privata persona, e fa piena fede, purchè non sia sospetto.

Nel concorso di un publico istrumento, e di un privato anteriore, il privato avrà fede, se sia munito della firma di tre testimoni a forma della *L. Scripturas etc.* „ ivi „ *e p.* 34.

L

LAUDEMIO. Il laudemio è una prestazione, che si paga al padrone diretto per l'investitura nuovamente acquistata dal compratore per il prezzo dell'enfiteusi comprata, o con altro estraneo titolo fuori, che quello della successione. Questo si calcola alla ragione del due per cento. Questo differisce da quel denaro, che volgarmente si chiama entratura: *tom.* 3. *p.* 125. *e* 126,

LECCO FERMO. Il lecco fermo è una sorte d'usura, che pare insensibile, poichè consiste in pagare le mercanzie

comprate a credenza per un prezzo ingiusto ad un tanto la settimana, o mese per mese: *tom.* 4. *p.* 175. *e* 176.

LEGATI. Il legato è una tal qual donazione fatta dal testatore. Ai legatarj per conseguire il legato competono tre azioni, cioè l'azione *in rem*, l'azione personale *ex testamento*, e l'azione ipotecaria.

Si possono lasciare per legato tutte le cose, che cadono in commercio privato; e possono lasciarsi non solo le cose proprie del testatore, ma ancora quelle dell'erede, e le altrui. Si lasciano però utilmente le cose altrui, quando il testatore sapeva, che queste erano d'altri. In questo caso l'erede è tenuto a comprare la cosa legata, o nel caso, in cui non possa farne acquisto, è tenuto a pagarne l'importare. Quando sia stata lasciata in legato una cosa altrui, se il legatario l'acquistò a titolo oneroso avanti che sia venuto il tempo del legato, si deve l'importare di essa, diversamente poi se si acquistò a titolo lucrativo: *tom.* 2. *p.* 110. *e* 111.

Non si può lasciare in legato una cosa, quando questa appartiene a quello, a cui si vuol lasciare. Si limita però tal regola, quando la cosa stessa sia stata pignorata ad altri, poichè in tal caso l'erede è tenuto a redimerla „ ivi „ *p.* 112.

Se alcuno credendo, che una cosa sia sua, ed appartenga ad altri, la lascia in legato, questo è utile „ ivi „ Dal creditore si può legittimamente lasciare in legato il debito; ma al contrario è inutile il legato fatto dal debitore al creditore. È utile il legato della dote ricevuta fatto dal marito alla moglie „ ivi „. Si può anche lasciare in legato una quota, o parte d'eredità acquistata dal testatore, o anche de' propri beni del medesimo „ ivi „ *p.* 23.

Possono lasciarsi in legato le cose incorporali. Si possono ancora lasciare in legato anche i fatti, come se il testatore per modo di legato avesse ordinato, che l'erede rifabbrichi una casa rovinata spettante ad alcuno „ ivi „.

Se vien fatto un legato in genere infimo, come un cavallo, il legato è utile, e la scelta spetta al legatario. Se vien lasciata in legato una cosa in genere sommo, come una cosa, un'animale, il legato è inutile.

Il legato del genere, e della quantità non perisce: non vale il legato della specie, se questa per qualche fatto più non esista senza colpa dell'erede „ ivi „.

Se il legato soffrirà decremento, ciò sarà a comodo, o danno del legatario, finchè vivrà il testatore. Se il legato acquisterà dell'aumento dopo la morte del testatore avanti, che l'erede adisca l'eredità, l'aumento intrinseco spetterà al legatario, e l'estrinseco all'erede. Non si può lasciare un legato ad una persona, che non può divenir certa.

Si può lasciare un legato, che possa aver principio dalla morte dell'erede, o del legatario „ ivi „ *p.* 114.

Si può lasciare il legato del genere, o della specie fra più disgiuntamente, o alternativamente, come ex. gr. lascio a Tizio una pittura, o una stalla.

I legati si possono fare non solo nei testamenti, ma anche nei contratti „ ivi „.

I legati possono lasciarsi a quelli soltanto, che possono istituirsi eredi, eccettuato il legato degl'alimenti „ ivi „ *p.* 126.

— Quando si fa il legato di cose future, come quando si lasciano in legato i frutti, o parti da nascere se il legatario muore avanti, che nascano, il legato si deve.

Il legato di mobili avuto riguardo alla proprietà delle parole comprende tutto ciò, che è atto a muoversi da uno all'altro luogo. Sotto il legato di supellettili, che erano nella casa del testatore al tempo della morte del medesimo, si comprendono quelle, che solevano stare in casa, ma che furono asportate altrove per un tempo modico: *tom.* 2. *p.* 129.

— I legati possono togliersi, e trasferirsi di uno in altro.

L'ademzione del legato non si deve presumere. Il le-

gato si presume adento, se il testatore avrà convertito la specie legata in altra specie, o l'avrà donata, o alienata senza necessità: se avrà esatto il credito, in cui consisteva il legato: se avrà contratta col legatario un' inimicizia capitale senza riconciliazione.

Si trasferisce mutata la sostanza, o nella persona del legatario, o di quello che lo doveva ricevere, o nel modo di fare il legato, come mutandolo di puro in condizionale, e viceversa. S' estingue poi 1.° se manchi la condizione: 2.° se i legatarj non accettino, o premuojano al testatore, nè siano con alcuno congiunti: 3.° se avranno impugnato il testamento, come falso, o inofficioso: 4.° se questo sia fatto da uno, che non aveva la testamentifazione, o sia ingiusto, rotto, o irrito: *tom.* 2. *p.* 123. *e* 126.

LEGITTIMA. La legittima è una porzione di ciò, che alcuno deve avere *ab intestato*, e secondo il prescritto dalla Legge. Questa è la terza parte (*triente*) dell' eredità, se i figli sono quattro, o meno, e la metà (*semisse*) se sono cinque, o più: *tom.* 2. *p.* 84. Spiegazioni, e dichiarazioni: *p.* 85. Note alla parola – legittima – *p.* 86. Se la legittima sia una quota di beni, o d'eredità: *p.* 87. se questa possa gravarsi di alcun onere: *p.* 89.

— Secondo la Legge de' 15. Novembre 1814. la legittima primieramente è dovuta ai figli, e descendenti: In secondo luogo ai genitori, e altri ascendenti della linea materna. In terzo luogo agl' ascendenti della linea materna: ed in quarto luogo ai fratelli sì germani, che consanguinei, ed alle sorelle. Dichiarazioni diverse: *tom.* 2. *p.* 92. *e* 93.

La legittima dei figli, e descendenti consiste in quattr' once della libera eredità, se sono quattro, o meno; in cinqu' once, se cinque, in sei once, se sono sei, o più „ ivi „. La legittima degl' ascendenti è la terza parte dell' eredità libera del defunto „ ivi „. La legittima dei fratelli germani, e consanguinei, e delle sorelle, è sem-

pre la quarta parte della libera eredità del testatore „ ivi „. La legittima è una quota di beni, e non d'eredità. Altre dichiarazioni relative alla legittima „ ivi „ *p.* 95. *e seg.*

LEGITTIMAZIONE. La legittimazione, che è un mezzo per acquistare la patria potestà, è una traslazione del figlio naturale nella patria potestà. I soli figli naturali nati da una concubina possono legittimarsi. La legittimazione non appartiene ai figli spurj, nè agl'adulterini: *tom.* 1. *p.* 44.

La legittimazione si fa 1.° per mezzo del susseguente matrimonio: 2.° per mezzo del rescritto del Principe: 3.° per mezzo della presunzione: 4.° per l'offerta della Curia: 5.° per l'ingresso in religione. La legittimazione per mezzo di susseguente matrimonio fa diventare i figli, come nati legittimamente. I figli nati legittimamente, e che si legittimano per mezzo di rescritto del Principe non succedono al padre, se esistano figli legittimi, se pure nel rescritto non vi sia la clausula - *non ostante, che esistano figli.* -

La legittimazione presuntiva è quella, che nasce dalla presunzione, come quando il padre nomina il figlio nel testamento: *tom.* 1. *p.* 45. *e* 46

Si fa anche la legittimazione per mezzo dell'offerta alla Curia, e per l'ingresso alla religione „ ivi „.

I legittimati dal Principe, onde divengano capaci di un benefizio ecclesiastico, hanno bisogno della licenza Apostolica.

La professione religiosa fa legittimo quello, che non era tale in quanto agl'ordini, e benefizj regolari, ma non in quanto prelatizj „ ivi „.

— S'usa nel contratto la clausula - *Pietro presente* - giacchè vi è la questione, se l'assente, e l'infante possa legittimarsi: *tom.* 1. *p.* 46.

Essendovi la clausula - *abilitò il medesimo* - si ricerca, se la legittimazione sia retroattiva: *p.* 47.

La clausula - *restituisce a tutti i diritti dei figli le-*

gittimi – produce i suoi effetti secondo la natura della legittimazione. L'altra – *a tutti gli atti publici* – produce l'effetto, che regolarmente la legittimazione s'estende a tutte le cose in quanto alle persone „ ivi „.

La clausula – *a tutte le dignità* – opera, che i figli illegittimi non potrebbero esservi ammessi senza la legittimazione „ ivi „.

In quanto alla clausula – *sebbene non potesse provare di esser figlio* – vi è la questione, se il legittimo deva provare di esser figlio del legittimante, e non provando la filiazione, non vale la legittimazione „ ivi „.

LEGITTIMITA' DELLA PERSONA. In qualunque giudizio si deve provare la legittimità della persona. Questa prova si fa in più modi: *tom.* 4. *p.* 101.

LEGGE D'AMMORTIZZAZIONE. A forma delle Leggi del 1.° Febbrajo 1791., e 2. Marzo 1769. è proibito alle mani morte d'acquistare. Limitazioni *tom.* 2. *p.* 25. e dichiarazioni *: p.* 26. *e seg.*

La Legge del 18. Agosto 1797. dispone, che non possa erogarsi in suffragj oltre la vigesima parte dell'eredità.

LEGGE AQUILIA V. DANNO DATO CON INGIURIA.

LEGGI. Col Motuproprio de' 15. Novembre 1814. furono ripristinate le antiche Leggi, che erano in vigore nel 1.° Dicembre 1807.: *tom.* 1. *p.* [illegible] 28.

LESIONE. Si dice, che interviene la lesione, quando alcuno sotto nome di vendita, o mediante alcun'altro contratto correspettivo, o oneroso dà una cosa per un prezzo minore di quello, che porta la giustizia commutativa.

La lesione altra è enorme, altra è enormissima. L'enorme ha luogo, quando eccede la metà del giusto prezzo: l'enormissima ha luogo, quando eccede molto la metà; vale a dire otto once (*bes*): *tom.* 3. *p.* 79. In quanto ai contratti fatti da persone privilegiate ha luogo l'enorme, quando queste sono lese oltre le due once, e l'enormissima, quando oltre la sesta vi è il danno di un

terzo di più: Dichiarazioni, e spiegazioni della materia „ ivi „ *p.* 80.

LETTERE DI CAMBIO V. CAMBIO.

LOCAZIONE, E CONDUZIONE. La locazione, e conduzione si pone in essere, quando si dà una determinata mercede per l'opera di qualche persona, o di qualche cosa: da ciò resulta, che la locazione altra è delle persone, altra delle cose. Spiegazioni, e dichiarazioni diverse: *tom.* 3. *p.* 113. *e* 114.

La dote regolarmente si preferisce al locatore sopra le cose trasportate nella casa: ma secondo le moderne Decisioni il locatore per il credito della pigione è preferito alla moglie „ ivi „.

— La riduzione della pensione si deve fare dal locatore a favore del conduttore nel caso di eccessiva sterilità, se pure a senso di alcuni la sterilità di un anno non possa compensarsi coll' abbondanza di un altr' anno: *tom.* 3. *p.* 115. 118 *e* 119.

LOCAZIONE A LUNGO TEMPO. La locazione a lungo tempo è quella, che si fa per dieci anni, e più; ed in questa si trasferisce il dominio utile: *tom.* 3. *p.* 147.

LOCAZIONE V. VENDITA.

LIBERTINI. I libertini erano quelli, che venivano manumessi da una giusta servitù: *tom.* 1. *p.* 28.

LIBRI. In quanto al modo di tenere i libri dai mercanti si deve osservare il Codice di Commercio Francese conservato in Toscana provisoriamente: *tom.* 3. *p.* 34. La Legge de' 15. Febbrajo 1789. prescrive, che le partite di libri descritte nei libri dei mercanti contro i non mercanti fanno fede, se questi sono citati dentro l'anno dal dì, in cui fu scritta la partita, o dalla scadenza, se nella partita medesima fu fissato il termine a pagare: passato l'anno non fanno fede, salve altre prove „ ivi „ *p.* 35.

— Il libro del mercante deve concordare col diario, o sia giornale: *tom.* 3. *p.* 35. La partita dello stracciafoglio,

quando non è trasportata nel libro diario, allora non prova contro lo scrivente „ ivi „ *p.* 36.

LIDO DEL MARE. Le piccole pietre, e tutte quelle cose, che si trovano nel lido del Mare, s'acquistano dall'occupante. Queste cose, che non furono mai d'alcuno, secondo il gius delle genti diventano dell'inventore: quelle, che furono d'altri, e si ritrovano dopo il naufragio, spettano a chi l'ha gettate: *tom.* 1. *p.* 116.

LINEA. La linea è la collezione delle persone discendenti dallo stesso stipite. Questa si divide in retta, e trasversale; in linea effettiva, e contentiva.

Nella linea trasversale secondo il diritto canonico tanti sono i gradi, quante le persone, tolto lo stipite. Secondo il gius civile in ciascuna per.ona si pone in essere un grado: *tom.* 1. *p.* 42. *e* 43.

M

MAJORASCATO, E MINORATO. Il maiorascato, o minorato altro è proprio, o regolare, altro irregolare, e saltuario, ed altro misto: *tom.* 2. *p.* 136.

MANDATO. Il mandato è un contratto, col quale si commette ad alcuno di far gratuitamente qualche cosa, e da questo si accetta. Si contrae il mandato in cinque maniere, o in grazia del solo mandante, o del mandante, e mandatario, o in grazia di altri soltanto, o d'altri, e del mandante, o d'altri, e del mandatario. Il mandatario non può eccedere i limiti del mandato. Il mandato finisce colla revoca del mandante a cosa intiera, colla renunzia del mandatario, colla morte del mandante, o del mandatario, e col fallimento del mandatario.

Il mandato di sua natura è gratuito. Spiegazioni diverse. Distinzioni ec.: *tom*: 3. *p.* 169. *fino a* 175.

MANI MORTE. Legge del 1769. (2. Marzo) in aggiunta a quella del 1751.: *tom.* 5. *p.* 168.

MANUMISSIONE. La manumissione è una dazione della libertà: *tom.* 1. *p.* 28. Il manumissore si diceva patrono: questo succedeva *ab intestato* nei servi del libertino. Non potevano manumettersi dai padroni insolventi i servi in frode dei loro creditori in forza della Legge Elia Senzia. La Legge Fusia Canina prescriveva un determinato numero di servi, che potevano manumettersi „ ivi „.

MARE. Il Mare adiacente al Territorio del Principe si considera soggetto a quello: *tom.* 1. *p.* 122.

MASCOLINAZIONE. La mascolinazione si definisce – l'ammissione delle femmine, benchè escluse, alla successione dei genitori, che mancano di vita, per un' egual porzione coi maschi: *tom.* 2. *p.* 91.

MIGLIO. Il miglio è braccia 3000. a terra: *tom.* 4. *p.* 11. *e* 12.

MIGLIORAMENTI. Questi si dividono in necessarj, utili, e voluttuosi. Quelli del primo genere, preservano la cosa dalla perdita totale, come il restauro della casa, che rovina. Del secondo genere sono quelli, che aumentano il valore della cosa, come la cultura di un fondo non coltivato. Del terzo genere sono quelli, che non aumentano i frutti, nè il valore, ma servono soltanto all' ornamento, ed al piacere. Distinzioni, e dichiarazioni: *tom.* 1. *p.* 125. *e* 126.

MISURE. La misura è un istrumento, per mezzo del quale si viene in cognizione della quantità di qualche cosa, o dell' estensione della medesima: *tom.* 4. *p.* 10. Delle misure antiche „ ivi „.

— Delle diverse misure dei liquidi, e grasce ec. *tom.* 4. *p.* 13.

MISTIONE. La confusione differisce dalla mistione, perchè la confusione segue, quando alcune cose si mescolano in modo, che una entri nell' altra, e vicendevolmente riceva in se stessa l' altra parte, come l' olio con l' olio; la mistione poi segue, quando i corpi si mescolano, e che sono tra loro separati, come il denaro col denaro: *tom.* 1. *p.* 119.

MOATRA. Il contratto così si chiama, perchè sotto il nome di compra vi è il mutuo palliato coll'usura, mentre il mutuante per palliar l'usura finge di comprar le mercanzie per un prezzo infimo col patto della retrovendita ad un prezzo maggiore: *tom.* 2. *p.* 182.

MODO. Il modo è una tal qual moderazione aggiunta alla disposizione aggravante l'onerato della disposizione non perfetta: *tom.* 2. *p.* 64.

MONDUALDO. La parola *mondualdo* è Longobardica, e indica pace, protezione, tutela, difesa ec.

Relativamente alla obligazione delle donne, e loro autorizzazione si attende la Legge del 15. Novembre 1814. *tom.* 2. *p.* 175., ed il Motuproprio de' 24. Gennajo 1825. *p.* 177.

MORA, La mora è la cessazione del pagamento. La mora proviene dalla persona, e dalla cosa. La mora relativamente alla persona accade, quando il debitore avvertito per mezzo dell'interpellazione giudiciale, o stragiudiciale, non paga; al contrario si dice mora *in re*, quando la Legge senza il fatto dell'uomo costituisce alcuno in mora: *tom.* 3. *p.* 93. La mora è di due sorte, cioè regolare, e irregolare. La regolare è quella, che nasce dall'interpellazione, o convenzione: L'irregolare è quella, che nasce senza interpellazione, cioè dalla disposizione della Legge „ ivi „

MORTE. V. FORESTIERO.

MORTE. Secondo la Circolare dell'I. e R. Consulta de' 7. Agosto 1823. accadendo la morte d'alcuno senza eredi conosciuti dovrà *o ex officio*, o ad istanza delle persone interessate procedersi all'apposizione de' sigilli; s'affiggono gl'editti, e s' assegna un termine agl' eredi a comparire in Tribunale; e tali editti saranno inseriti in Gazzetta. Non comparendo alcuno si dichiarerà con decreto l'eredità jacente; si eleggerà un curatore, che farà l'inventario. Tal decreto s'affiggerà, e si dichiarerà, che in mancanza di comparsa l'eredità sarà de-

voluta al Fisco. S'assegnerà un nuovo termine, e si rinnuoveranno gl'editti, e l'inserzione in Gazzetta. Non comparendo alcuno l'eredità si devolverà al Fisco: *tom.* 2. *p.* 109. *e* 110.

MOTUPROPRIO V. PRINCIPE.

MUTUO. Il mutuo è un contratto nominato di stretto gius; mediante il quale si danno ad un altro quelle cose, che consistono in peso, numero, e misura: *tom.* 2. *p.* 181. Da questo contratto ne nasce l'azione *conditio certi*. In questa materia si danno più contratti infetti di pravità usuraria „ ivi „.

— Il mutuo deve esser gratuito, ma si ammette il frutto, se concorrono i requisiti di *Paolo da Castro in L. Non utroque* 3. *ff. de eo, quod certo loco*: *tom.* 2. *p.* 183.

N

NEGOTIORUM GESTIONE. La *negotiorum* gestione si pone in essere, quando alcuno senza mandato agisce degl'affari di uno, che è assente, e che è ignaro, dal che ne nasce l'azione *negotiorum gestorum* diretta, e contraria. Il *negotiorum gestore* è tenuto talvolta del dolo, e della colpa lata: *tom.* 3. *p.* 175. *e* 177.

NOMI D'AFFINI, E CONSANGUINEI. Il *trisavolo* è il padre dell'abavo: l'*atavo* è il padre dell'abavo: l'*abavo* è padre del proavo: il *proavo* bisavolo è il padre dell'avo paterno, o materno: l'*avo* è il padre del padre: il *patruo* magno è il fratello dell'avo paterno: il *patruo* è il fratello del padre detto zio: *nipote* è quello, che è nato dal figlio, o dalla figlia: *pronipote* è il figlio del nipote: l'*abnipote* è il figlio del pronipote: l'*atnipote* è il figlio dell'abnipote: il *trinipote* è il figlio dell'abnipote: I *patrueli* sono i figli dei fratelli, e sorelle: il *suocero* è il padre della moglie: la *suocera* è la madre della moglie: *noverca* è la matrigna:

vitrico è il patrigno: *pririgno* è il figliastro: il *levir* fratello del marito, o della moglie: *glos* è la cognata, o sorella del marito: la *fratria* è la moglie del fratello: il *sororio* è il marito della sorella: *tom.* 1. *p.* 38.

NOTARI. I Notari si dicono Giudici ordinarj, perchè hanno una giurisdizione volontaria. Essi non possono delegare altri nel loro ufizio: *tom.* 3. *p.* 36. *e* 37. Negl' istrumenti publici si devono usare due testimoni. Il Notaro ricercato di stipulare un istrumento non può ricusare „ ivi „ *p.* 38. Dichiarazioni diverse „ ivi „ Nei contratti è doppia la forma; una appartiene alle cose sostanziali, l'altra alle naturali, alle solenni, ed all'accessorie „ ivi „ *p.* 39. Le solennitò ancora si dividono in intrinseche, ed estrinseche „ ivi „ *p.* 41. *e* 42.

I Notari devono osservare la Legge del dì 11. Febbrajo 1815. riportata nella sua integrità „ ivi „ *p.* 43. *fino a* 65.

A forma della Notificazione dell' I. e R. Consulta del dì 12. Gennajo 1818. si dichiara, che gl' atti, di cui i Notari a forma di detta Legge del dì 11. Febbrajo 1815. non possono far menzione, se non sono registrati, sono quelli, per i quali è già scaduto il termine della denunzia „ ivi „ *p.* 66.

NOVAZIONE. La novazione è la trasfusione della prima in un' altra obligazione. Si può fare in due modi: *tom.* [illegible]. *p.* 179. Delle diverse specie della medesima: *p.* 181.

NOZZE. Le nozze si definiscono la congiunzione del maschio, e la femmina unita ad una consuetudine indivisibile di vita.

Per la loro validità si rende necessario, che siano contratte secondo i riti, e da persone, a cui non sia proibito contrarle: *tom.* 1. *p.* 32.

Secondo i Canonisti le nozze sono un sacramento proprio dei laici, mediante il quale l' uomo, e la donna si congiungono secondo il precetto della Chiesa: *tom.* 1. *p.* 32.

Secondo il gius civile i figli, e le figlie di famiglia non possono contrar le nozze senza il consenso del padre.

Secondo la *Legge Patria del* 5. *Novembre* 1790. le promesse di matrimonio non somministrano alcuna azione di matrimonio nel Foro all' effetto di obligare i promittenti ad effettuare il medesimo, e solo riserva l'azione per i danni, e spese „ ivi „.

Per contrar le nozze è necessario il consenso, e perciò non possono contrarle i furiosi, gli stolti. Sono nulle le nozze contratte con errore sulla persona; l'errore sulla qualità della persona non vizia „ ivi „ *p.* 33. I maschi possono contrar le nozze, quando hanno terminati gl' anni quattordici, e le femmine dodici „ ivi „ Può esser proibito di contrar le nozze con alcuni per causa di cognazione, affinità, o publica onestà „ ivi „

— Tra i cognati civili vengono proibite le nozze in quel modo, che lo sono fra i cognati naturali, finchè dura l'adozione: *tom.* 1. *p.* 39.

NULLITA'. La nullità in astratto è un diritto per far dichiarare irrito un atto, di cui si tratta: in concreto è un vizio, o difetto di una cosa fatta contro la Legge. La nullità altra è sanabile, e non assoluta, altra insanabile, ed assoluta: *tom.* 2. *p.* 178.

O

OBLIGAZIONE VERBALE. L'obligazione verbale è quella, che si contrae non solo col consenso, ma anche colle parole. Si dice anche stipulazione. Degl' effetti della stipulazione: *tom.* 3. *p.* 5. *e* 6. *e seg.*

OBLIGAZIONE. L'obligazione è un vincolo di Legge, mediante il quale per necessità venghiamo astretti a pagare, o dar qualche cosa a seconda delle Leggi. L'obligazione presa in genere si divide in mera naturale, in mera civile, e mista. La naturale è un vincolo di natura, e di

equità, col quale venghiamo così astretti a qualche cosa in modo, che non si produce sotto tal nome veruna azione. L'obligazione civile è quella, che contro l'equità naturale viene sostenuta dal diritto civile. L'obligazione mista è quella che si produce dall'equità naturale, e dall'approvazione civile: *tom.* 2. *p.* 171. *e* 172.

Le obligazioni miste si dividono in civili, e pretorie „ ivi „ *tom.* 3.

OBLIGAZIONE. L'obligazione si scioglie *ipso jure*, o per mezzo dell'eccezione.

Si scioglie *ipso jure* col pagamento, per mezzo dell'accettilazione, per mezzo della novazione, colla compensazione, colla volontà, o dissenso, colla confusione, coll'offerta, col deposito, e coll'estinzione della cosa: *tom.* 3. *p.* 178. *e* 179.

OBLIGAZIONE DELLE LETTERE. L'obligazione predetta oltre il consenso si pone in essere colle lettere, e si stabilisce, allorquando alcuno consegna con mutuo consenso ad un altro una scrittura sotto la speranza di una contazione futura, confessando d'aver ricevuto da quello una determinata somma, che realmente non ha ricevuta, ne ritrattò questa sua confessione dentro il biennio. Divisione, e diverse dichiarazioni: *tom.* 3. *p.* 31. *e* 32.

OBLIGAZIONI CONSENSUALI. L'obligazione consensuale è quella, che per la sua perfezione non ricerca altro, che il consenso dei contraenti. Questa obligazione procede da quattro fonti del diritto delle genti, cioe dalla compra, e vendita, dalla locazione, e conduzione, dalla società, e dal mandato: *tom.* 3. *p.* 71.

OBLIGAZIONI DELLE DONNE. Il Senatus Consulto Vellejano proibisce alle donne d'interporre veruna obligazione. Possono però obligarsi essendo autorizzate con decreto del Giudice: *tom.* 2. *p.* 174.

OBLIGAZIONI NASCENTI DAL DELITTO. Il delitto dal quale nasce l'obligazione è un fatto illecito commesso

contro la Legge. Si divide in publico, e privato: i generi di questo delitto sono quattro, cioè il furto, la rapina, il danno, e l'ingiuria.

OBLIGAZIONI CHE NASCONO DAL QUASI DELITTO. Il quasi malefizio, o quasi delitto propriamente si commette, quando alcuno pecca non per dolo, o colpa lata, ma piuttosto per imperizia di se, o dei suoi.

Se ne enumerano tre specie. La prima è, quando il Giudice proferisce le sentenze per imprudenza: egli viene obligato a rifare il danno. La seconda si è il non esser canti, che dai domestici non sia gettata dalla nostra casa qualche cosa, che offenda i passeggieri. Si veda le Legge de' 20. Marzo 1782. La terza è il danno, o furto commesso in una nave, osterìa, o stalla da coloro, che servono in detti luoghi. Sono tenuti del danno i padroni: *tom.* 4. *p.* 29. *e* 30.

OBLIGAZIONI. Secondo il gius civile veruno è obligato per un contratto altrui: ma per il gius patrio sono state introdotte alcune azioni personali, che si danno contro qualche persona per un fatto altrui: la prima è quella *quod jussu*: la seconda è l'esercitoria: la terza l'istitoria: la quarta *de peculio*: la quinta *de in rem verso*. Si aggiungeva a questa l'azione tributoria: *tom.* 4. *p.* 51. *e* 52.

OCCUPAZIONE. Le specie dell'occupazione sono la caccia, l'aucupio, la pesca, e l'apprensione di quelle cose, che cessarono di avere un padrone, o quelle, che non sono di alcuno, o quelle, che si trasferiscono per volontà dei padroni: *tom.* 1. *p.* 115.

— Per mezzo dell'occupazione s'acquistano le cose abbandonate, o mobili, o immobili: *tom.* 1. *p.* 126.

OFFERTA. Per mezzo dell'offerta si estingue l'obligazione. Questa altra è reale, altra è verbale. Requisiti di essa: *tom.* 4. *p.* 5. *e* 6.

OFFERTA REALE. S'osservi il *Regolamento di Procedura art.* 995. *e seg.*: *tom.* 2. *p.* 190. *e seg.*

ORREZIONE. Si commette, quando nelle preci umiliate al Principe si esprime una falsità: *tom.* 1. *p.* 13.

Surrezione. Si commette, quando nelle suppliche presentate al Principe non si espone quello, che deve esporsi, o si tace quello, che doveva palesarsi: *tom.* 1. *p.* 17.

P

PACE. La pace non è altro, che una remissione dell' ingiurie, o sia il fine della discordia: diverse dichiarazioni relative alla materia: *tom.* 3. *p.* 11. *e seg.* Si considera, come una transazione.

PAGAMENTO. In quanto al pagamento *V. tom.* 3. *p.* 180. *e* 181.

PAGHERO'. Il pagherò (*singrapha*) si concepisse così – *pagherò a Sempronio, o a chi porterà la presente scudi dugento.* Questo ha forza di publico istrumento, ed ha l' esecuzione parata*: tom.* 3. *p.* 35.

PANORO. Del Panoro *V. tom.* 4. *p.* 11.

PAROLA – *CIRCA* –. Secondo l' opinione dei Dottori produce l' effetto, che nei contratti di vendita, locazione ec. può portar seco la mancanza della decima parte*: tom.* 3. *p.* 83. Opinioni diverse. Ma tutto deve determinarsi ad arbitrio del Giudice „ ivi „

PARTO DEGL' ANIMALI. Una specie d' acquisto, che si fa colla forza, o colla potestà di una cosa nostra, è il parto degl' animali*: tom.* 1. *p.* 116.

PATRIA POTESTA' La patria potestà è un diritto, che ha il padre sopra i figli nati da queste nozze. I figli nati da un illecito concubito non sono nella potestà dei genitori. Questa potestà compete all' avo sopra i nipoti. In quanto ai doveri reciproci tra padre, e figlio si esamini la *Legge de'* 15. *Novembre* 1814. *titolo della patria potestà*: *tom.* 1. *p.* 30. *e* 31.

— Si scioglie la patria potestà 1.° per la morte naturale del padre, o dell' avo*:* 2.° si scioglie per la morte civile, o del figlio, o del padre. Si scioglie rispetto ai figli per

mezzo della dignità. Si sospende mediante la schiavitù del figlio.

La Legge del 15. Novembre 1814. dispone sulla patria potestà: *tom.* 1. *p.* 53.

PATTI DI FUTURA SUCCESSIONE. Il patto o affermativo, o negativo di una successione universale futura di un determinato uomo vivente, o sopra un'eredità, o quota di esso regolarmente non è valido. I patti successorj sono di due sorte, cioè il patto, in cui una, o più persone pattuiscono sopra l'eredità di un terzo vivente; e l'altro, in cui si tratta dell'eredità, e successione dei paciscenti medesimi: *tom.* 3. *p.* 68.

Quando il patto cade sopra qualunque eredità in generale è valido „ ivi „ *p.* 69. *V. Pollicitazione.*

PATTO NUDO. Il patto nudo è una volontà di due, o più persone nella medesima cosa: *tom.* 2. *p.* 179.

PATTO RISENTITO. Il patto risentito è una sorte di usura, che si fa senza scritta, ed accade, quando uno vuol trovar denari, e dà un pegno di valuta maggiore della somma imprestata col patto, che se in capo ad un determinato tempo egli non restituisca la somma, il pegno sia del creditore: *tom.* 4. *p.* 176.

PATTO STRANGOLATORIO. Questo accade in più modi, e si pone in essere, quando un manifattore non ha da lavorare; ed alcuno lo fa lavorare ad un prezzo minore del giusto: si forma anche, quando si danno a sconto delle mercanzie a rigoroso prezzo: *tom.* 4. *p.* 176.

PECULIO. Tutto ciò, che si possiede da un uomo libero si dice patrimonio: ciò, che si possiede da un uomo soggetto ad alcuno si dice peculio: *tom.* 1. *p.* 65. In quanto ai figli di famiglia si divide in profettizio, avventizio, castrense, e quasi castrense „ ivi „ Si veda la Legge de' 15. Novembre 1814. „ ivi „ *p.* 67.

Il peculio de'chierici si divide in quattro sorti di beni cioè patrimoniali, industriali, altri acquistati per ragione della chiesa, altri parsimoniali „ ivi „ *p.* 69.

PEGNO. Il pegno si definisce ciò, che vien consegnato dal debitore al suo creditore in sicurezza del suo credito. Delle diverse specie del pegno: *tom.* 2. *p.* 194. *e seg.* Della differenza del pegno, e l'ipoteca „ ivi „ *p.* 196.

Pegno si dice, quando la cosa, che si dà passa nel creditore: si dice ipoteca, quando non passa nel creditore: questa altra è convenzionale, o espressa, altra pretoria, altra giudiciale „ ivi „ *p.* 194.

PENA DEI LITIGANTI TEMERARJ. Il temerario litigante è condannato nelle spese.

Relativamente alla condanna in queste, ed al modo di tassarle si veda il *Regolamento di Procedura art.* 603. *e seg.*

PERITI V. PERIZIE.

PERIZIA. Le parole stimatore - perito - stima, o perizia si prendono il più delle volte per sinonimi: *tom.* 4. *p.* 7.

Del modo di eleggere i periti „ ivi „

PERMUTA. La permuta, che si dice anche cambio, si forma, quando una determinata specie si dà per una determinata specie.

Disposizioni diverse: *tom.* 2. *p.* 199. *e segg.*

PESI V. MISURE.

PERSONA. La persona si definisce un uomo considerato in qualche stato: *tom.* 1. *p.* 26.

PESCA V. CACCIA.

PESCA. La pesca tanto nel mare, che nei fiumi per lo più è proibita. Si veda il *Motuproprio de'* 14. *Aprile*, e 13. *Settembre* 1823.: *tom.* 1. *p.* 122.

PIEDE V. PALMO. Il piede moderno detto propriamente palmo è la misura comune adoprata dagl' architetti, e ingegneri.

PIÈ LEGALE. Dell' estensione del piè legale: *tom.* 4 *p.* 12.

POLLICITAZIONE. Il patto differisce dalla pollicitazione, perchè il patto è un consenso di due, o più persone nella medesima cosa, e la pollicitazione è la promessa di un solo offerente. Requisiti, limitazioni, e questioni relative: *tom.* 3 *p.* 70. *e* 71.

PORTO. Il porto, e le strade publiche per lo più si devono numerare tra le regalie: *tom.* 1. *p.* 122.

POSIZIONI. Queste si definiscono – una semplice asserzione di fatto pertinente a causa. Sul modo di dar le posizioni si veda anche il *Regolamento di Procedura*; *tom.* 4. *p.* 103. *e* 104.

POSSESSO. Il possesso è una facoltà di ritenere una cosa corporale non proibita dalla Legge. Il possesso è civile, e naturale: *tom.* 1. *p.* 160. *e* 161. Il possesso si prende per mezzo di Notaro. *Regolamento di Procedura art.* 869. *e* 870.

POSSESSO DEI BENI. Il possesso dei beni non si prende, come il possesso delle cose singole, che è di fatto, e di una detenzione corporale, ma è tutto di diritto, e attribuisce il dominio: *tom.* 2. *p.* 170.

POSSESSO. Il possesso è un diritto d'insistere sopra una cosa corporale non proibita di possedersi. Il possesso altro è naturale, altro civile, ed altro misto: *tom.* 4. *p.* 73. 74. *e* 75.

PRECARIO. Precarj si dicono quei contratti introdotti dal gius comune, mediante i quali si concedono ad alcuno dietro le preci, e il più delle volte per causa di remunerazione un fondo, o le cose della Chiesa a vita, o per un determinato tempo colla condizione, che in ciascun quinquennio si faccia la rinnovazione: *tom.* 3. *p.* 146.

— Il precario è ciò, che si concede alle preghiere d'alcuno per quel tempo, che piace al concedente: *tom.* 2. *p.* 186.

PRELEGATO. Il prelegato ha l'istessa definizione del legato: ma più chiaramente si può definire una donazione fatta dal defunto da eseguirsi dall'erede a favore dell'altro coerede: *tom.* 2. *p.* 117.

PRESCRIZIONE V. AZIONI – V. DELITTI.

PRESCRIZIONE. Colla prescrizione si acquistano le cose immobili. Spiegazioni: *tom.* 1. *p.* 156. *e seg.*

PRESUNZIONE DI MORTE. La morte altra è civile, altra è naturale. In dubbio si presume sempre la vita. Quello,

che si fonda sulla morte di alcuno, deve provarla. Si presume perciò alcuno morto dopo esser decorsi cento anni dal dì della nascita: *tom.* 3. *p.* 145.

PRESUNZIONE. La presunzione è di tre sorte - dell'uomo - *juris - e - juris, et de jure tom.* 4. *p.* 93.

PREVENZIONE. La prevenzione partorisce l'eccezione declinatoria, la quale è una tal quale anticipazione di causa avanti il Giudice competente avanti, che l'altro parimente competente relativamente all'istessa causa si serva della sua giurisdizione. La prevenzione altra è del Giudice, altra è della parte: *tom.* 4. *p.* 111.

PRIGIONIA. La prigionia è una specie d'occupazione, talchè quelli, che si prendono tra i nemici in una guerra giusta, secondo il diritto delle genti diventano proprj di quelli, che gli prendono: *tom.* 1. *p.* 116.

PRIMOGENITURA, E MAJORASCATO. La primogenitura non è altro, che una specie di fidecommisso, nella quale succedono i soli primogeniti delle famiglie. La primogenitura ricerca 1.° la prerogativa della linea: 2.° del grado: 3.° del sesso: 4.° finalmente dei gradi: *tom.* 2. *p.* 135.

PRINCIPE Quando il Principe risponde per mezzo di rescritti alle suppliche dei privati, o di qualche università, questi si dicono annotazioni. Quando il Principe interpetra un diritto ambiguo, o oscuro, gl'editti, che promulga si dicono interlocuzioni. Quando il Principe poi per mezzo di editti ordina qualche cosa di proprio moto si dicono questi motuproprj. Quando i decreti vengono proferiti solennemente *pro Tribunali* si dicono interlocuzioni: *tom.* 1. *p.* 12.

PRIVILEGJ. Il privilegio è un diritto, che la qualità del credito attribuisce ad un creditore per esser preferito agl'altri creditori anche ipotecarj. Questo, o abbraccia tutti i mobili, o in caso d'insufficienza tutti gli stabili del debitore, e si dà ai crediti nascenti dalle spese giudiciali, da quelle funerarie, d'ultima malattia, dai salarj, somministrazioni ec. *tom.* 5. *p.* 63. O abbraccia certi de-

terminati mobili, e questo privilegio compete al locatore d' uu fondo rustico, o urbano sopra tutti gl' istrumenti del fondo, al creditore, che ha il pegno in mano, e chiunque ha speso per la conservazione della cosa, al venditore sopra i mobili non pagati, qualora esistano nel possesso del debitore: ai locandieri, osti, e albergatori per i conti dei passeggieri sopra le cose portate nei loro alberghi, ai vettori per terra, e per acqua sopra le cose trasportate per il prezzo delle loro vetture, ed altro ec. „ ivi „ *p.* 64. *e* 65. O abbraccia finalmente certi determinati stabili, e compete al venditore sopra lo stabile venduto per il pagamento del prezzo, a chiunque ha somministrato il denaro per l' acquisto di uno stabile, al coerede sopra gli stabili dell' eredità per l' evizione della divisione, agl' architetti, cottimanti, muratori, ed altri impiegati per edificare, costruire ec., ai creditori del defunto per ottenere la separazione dei beni „ ivi „ *p.* 66. *e* 67.

PRIVILEGJ. Questi sono o favorevoli, o odiosi, reali, o personali. *tom.* 1. *p.* 13.

PROCURATORE. Il Procuratore è quello, che non accrescendo le persone del giudizio rappresenta l' attore, o il reo convenuto: *tom.* 4. *p.* 83.

PROMESSA DI VENDERE. La promessa di vendere non è una vendita. Quando si contraviene alla detta promessa, si può agire coll' azione *ad factum*, o ai danni. Distinzioni. *tom.* 3. *p.* 95. *e* 96.

PROTESTO V. CAMBIO.

PROVA. La prova è un atto giudiciale, col quale per mezzo di testimoni, istrumenti, o altri titoli idonei si fa fede al Giudice di ciò, che è stato dedotto in controversia. Le prove si possono fare in molti modi: *tom.* 4. *p.* 93.

PROVA TESTIMONIALE. È mantenuto in vigore il Codice Civile Francese relativamento alla prova testimoniale dal Motuproprio de' 15. Novembre 1814.: *tom.* 1. *p.* 23.

— I testimoni si possono costringere all' esame dei testimoni. In quanto all' ammissione di detta prova si deve osservare ciò, che prescrive il *Codice Civile Francese art.* 1341. *e seg.* Procedura per l' ammissione di detta prova, esame ec. Massime di Giurisprudenza relativamente all' ammissione della prova suddetta: *tom.* 4. *p.* 107. *e* 108.

PUBLICA ONESTA'. Per ragione di publica onestà sono proibite le nozze tra i genitori, e i figli adottivi, sciolta l' adozione: *tom.* 1. *p.* 43.

PUGNORO. Del pugnoro *V. tom.* 4. *p.* 11.

PURGAZIONE DELLA MORA. La mora si può purgare colla remissione del debitore o espressa, o tacita: coll' offerta della cosa dovuta mediante il deposito avanti la contestazione della lite: *tom.* 3. *p.* 93. In quanto al modo di far l' offerta si osservi il *Regolamento di Procedura art.* 1001.: *tom.* 3. *p.* 94.

Q

QUARTA FALCIDIA. La libertà di fare i legati fu ristretta in forza della disposizione della Legge Furia, e della Legge Voconia. In seguito colla Legge Falcidia fu ordinato, che non potesse farsi dei legati in una quantità maggiore del dodrante (nove oncie). Il benefizio nascente dalla Legge Falcidia non si deve all' erede, che non ha fatto rettamente l' inventario: *tom.* 2. *p.* 129. Nel computo della Falcidia si devono prima di tutto detrarre i debiti del defunto, le spese funerarie, le spese dei medici, speziali ec. La quarta falcidia si detrae non solo dai legati, ma ancora dalle donazioni per causa di morte. Cessa la falcidia 1.° se il testatore l' abbia espressamente proibito: 2.° in quelle cose, che il testatore lasciò ad alcuno colla condizione, che non fossero alienate, o diminuite: 3.° nei lasciti per cause pie: 4.° se l'erede

avrà promesso di pagare per l'intiero i legati: 5.° se l'erede adirà l'eredità non fatto l'inventario „ ivi „ *p.* 130.

QUADRANTE: Il quadrante è composto di tre once: *tom.* 2. *p.* 55.

QUASI CONTRATTO. Il quasi contratto è una tacita convenzione di contrarre l'obligazione tra le persone non scienti, per presunzione di diritto. Cinque sono le specie d'obligazioni, che nascono dal quasi contratto: 1.° la *negotiorum gestione*: 2.° l'amministrazione della tutela: 3.° la comunione delle cose fuori della causa della società: 4.° l'adizione dell'eredità: 5.° il pagamento dell'indebito: *tom.* 3. *p.* 175.

QUERELA DELL'INOFFICIOSO TESTAMENTO. Vengono i testamenti a mancare anche per mezzo della querela dell'inofficioso testamento. Questa querela si dà ai figli non solo legittimi, e naturali, ma ancora ai legittimi soltanto ingiustamente preteriti dai genitori, o discendenti senza causa. Con questa querela si chiede, che il Giudice rescinda il testamento fatto contro la pietà paterna, filiale, o fraterna sotto il colore, che il testatore quasi non fosse di sana mente, avendo preterite, o ingiustamente diseredate le dette persone: *tom.* 2. *p.* 84.

QUINCUNCE. Il quincunce è composto di cinque once: *tom.* 2. *p.* 55.

R

RAPINA. La rapina consiste nel portar via con violenza, e con frode una cosa mobile. Diverse dichiarazioni: *tom.* 4. *p.* 22. *e* 23.

RECONVENZIONE. La reconvenzione è una scambievole domanda. Accade ciò, quando il reo, veduta la domanda dell'attore, ancor esso chiede.

Secondo il *Regolamento di Procedura art.* 755. non si

può in seconda istanza domandar la reconvenzione, se non è stata intentata in prima istanza. Può opporsi però la compensazione. Diverse disposizioni: *tom.* 4. *p.* 113.

REDIBITORIA. Il titolo dei digesti *de aedil. action.* contiene tre capitoli. Il primo tratta dei servi: il secondo della vendita dei giumenti: ed il terzo, che veruno possa tenere in una via publica, o altra via un animale legato, o sciolto, che possa recar danno. Queste azioni hanno luogo nelle compre, e vendite, e in qualunque contratto oneroso: *tom.* 3. *p.* 83. e 84.

L'azione redibitoria differisce da quella *quanti minoris*, poichè intentata l'azione redibitoria tutto ritorna nello stato primiero, come se la compra, e vendita non sia sta'a fatta: intentando l'azione *quanti minoris* sussiste la vendita, benchè il prezzo si diminuisca. Spiegazioni diverse „ ivi „ *p.* 85.

La Notificazione del 6. Novembre 1773. determina le malattie, mediante le quali si può intentare l'azione redibitoria „ ivi „ *p.* 86. *e* 87.

L'azione *quanti minoris* è diretta, ed utile „ ivi „ Sul modo d'intentar tal'azione si veda il *Regolamento di Procedura Civile art.* 568: „ ivi „.

REGALIE. I diritti delle regalìe si dicono questi, cioè il diritto della vita, e della morte, il diritto di far le Leggi, di confiscare i beni, d'imporre gabelle, e dazj: *tom.* 1. *p.* 123.

REGISTRO. Le scritte private a forma della Legge del Registro de' 30. Dicembre 1814. si devono registrare dentro venti giorni dal dì della loro celebrazione, non compreso questo. Passato questo si paga il doppio.

REJUDICATA. La rejudicata è una Sentenza inappellabile o per l'eccellenza del Giudice, o per l'appello non proseguito, o per il passaggio di una sentenza passata in cosa giudicata dichiarata dal Giudice: *tom.* 4. *p.* 120.

REI. Il reo è quello, che vien citato in giudizio. Diverse disposizioni relative. Questo può esser contumace, e contradittore: *tom.* 4. *p.* 108. *e* 109.

REI STIPULANDI. Reo *stipulandi* si dice quello, che interroga, e domanda che gli si dia, o si faccia qualche cosa. Il reo *promittendi* è quello, che risponde, o promette all'altro di dare, o fare qualche cosa. Due rei stipulandi si dicono, quando due, o più ciascuno solidalmente, e nel medesimo tempo stipulano principalmente la medesima cosa con animo, che ciascuno esiga la cosa intiera, ma che tutti ne esigano una soltanto.

Al contrario due *rei promittendi*, *o debendi* si dicono, quando due, o più ciascuno solidalmente, e nel medesimo tempo promettono principalmente la medesima cosa con animo, che ciascuno di essi abbia la cosa per l'intiero, ma che tutti debbano darne una soltanto: *tom.* 3. *p*, 17. *e* 18. Diverse disposizioni „ ivi „,

RELEGAZIONE. La relegazione è un' interdizione fatta ad alcuno della cittadinanza mediante qualche delitto: questa non toglie la patria potestà: *tom.* 1. *p.* 56.

RENDIMENTO DI CONTI DEI TUTORI. Si veda la Legge de' 15, Novembre 1814.: *tom.* 1. *p.* 100. *e* 101.

RENUNZIA. La renunzia è una volontaria privazione, o ricusa di un diritto, o di una cosa. La renunzia è personale, reale, e mista: *tom.* 2. *p.* 9. La renunzia è anche traslativa: *p.* 10. Il Motuproprio de' 2. Giugno 1816. prescrive, che tutti i regolari dell'uno, e dell' altro sesso rientreranno nella classe delle mani-morte. A forma della Notificazione della Segreteria del R. Diritto de' 28. Giugno 1822. alla morte di una religiosa i titoli di credito posti in essere della medesima in un epoca anteriore al nuovo ingresso nel Convento, e Conservatorio dovranno consegnarsi agl' eredi. Ogni restante di mobili, vestiario, e contanti resterà al Convento „ ivi „ *p.* 13.

REPLICHE. Dopo l'eccezioni si danno le repliche. La replica è l'allegazione dell'attore contro il reo: *tom.* 4. *p.* 114.

REPUDIA D'EREDITA' V. ASTENSIONE D'EREDITA'.

RESCRITTI V. PRINCIPE.

RESCRITTO. Il rescritto diretto al Tribunale - *Sentite le parti faccia sommariamente, e senza strepito di giudizio quelle dichiarazioni, che crederà convenire alla buona giustizia* - o pure l'altro - *amministri pronta, e sommaria giustizia* - non portano delegazione di causa, ma eccitano la giurisdizione ordinaria: *tom.* 1. *p.* 13.

RESTITUZIONE IN INTIERO. La restituzione *in integrum* per adir l'eredità compete agl'eredi dell'erede minore, e assente *tom.* 2. *p.* 101.

RETRATTO. Il diritto del retratto non è, che una facoltà di recuperare dalle mani del compratore una cosa immobile, che da quello fu comprata senza scienza, e volontà del vicino, o socio. Il retratto è abolito in Toscana: *tom.* 1. *p.* 154. *e* 155.

— Legge del 22. Febbrajo 1778. che l'abolisce „ivi„.

REVISIONE. Si osservino varie Circolari dell'I. e R. Consulta: *tom.* 4. *p.* 116.

RIDUZIONE DI PENSIONE V. LOCAZIONE.

RILEVAZIONE. Gl'estremi da provarsi nel giudizio di rilevazione sono l'obligazione della difesa resultante dal contratto: che le molestie siano state inferite al compratore; e che questo abbia fatta l'intimazione al debitore.

In quanto al modo d'intimare alla rilevazione si deve osservare il disposto del *Regolamento di Procedura art.* 235. *tom.* 3. *p.* 77.

RIMEDIO DELLA *L. FIN. C. DE ED. D. ADRIAN. TOLL.* Con questo rimedio l'erede scritto nel testamento domanda di essere in forza di Legge immesso nel possesso. I requisiti sono 1.° l'esibizione del testamento: 2.° la morte del testatore: 3.° che i beni siano stati civilmente, o naturalmente posseduti dal testatore: 4.° che in tutti i giudizj vi sia la citazione della parte, quando il possesso è vacante: 5.° che un altro non possieda legittimamente: *tom.* 4. *p.* 67.

RINNOVAZIONE. La rinnovazione è di due sorti conven-

zionale, e legale. La convenzionale si dice quella, quando in un contratto enfiteutico vi è il patto di rinnovarlo. La legale è, quando per linea finita la cosa ritorna al padrone: *tom.* 3. *p.* 127.

RINNOVAZIONE. *V. tom.* 3. *p.* 116.

RIPA. Quello, che vuol fortificare la propria ripa, è tenuto dar la cauzione *de damno infecto*: *tom.* 1. *p.* 121.

RISERVO DI DOMINIO. Il riservo di dominio non è altro, che un patto, che il dominio della cosa venduta non passi nel compratore, se non venga pagato il prezzo. Diverse disposizioni: *tom.* 3. *p.* 96. 97. *e* 98.

RISPOSTE DEI PRUDENTI. Le risposte dei prudenti erano le opinioni di coloro, ai quali era permesso di dar le risposte in scritto: *tom.* 1. *p.* 11. *e* 14.

RITRANGOLO V. SCROCCHIO.

S

SALVIANO. Il terzo rimedio per acquistare il possesso è l'interdetto Salviano ritrovato dal Pretore Salvio Juliano. Questo è un'azione Pretoria *in factum*, che si dà al padrone del fondo contro il colono, o conduttore d'un predio rustico per conseguire il possesso delle cose del colono, o del conduttore di un predio rustico sopra le cose portate in detto predio, che sono pignorate per la mercede: questo si dice diretto.

Il quasi Salviano, o utile, sebbene competa contro il conduttore di un predio urbano per acquistare il possesso delle cose tacitamente obligate, ed introdotte nel predio del padrone, compete a qualunque creditore avente ipoteca. Differenza di tal' interdetto dall' azione Serviana, e quasi Serviana: *tom.* 4. *p.* 68. *e* 69.

— Compete questo interdetto al creditore sui beni ipotecati a favore del medesimo dal debitore all' effetto d'esser sodisfatto del suo credito coi frutti dei beni medesimi.

Gl'estremi da provarsi sono il credito coll'ipoteca, ed il possesso trattandosi di agire contro il debitore: ma se si agisce contro il terzo possessore dei beni oltre i suddetti estremi si deve provare, che il terzo possiede i beni obligati: *tom.* 4. *pag.* 69. *e* 70. Compete anche al legatario, e fidecommissario, all' erede, ed all' erede dell' erede „ ivi „.

In quanto al modo di procedere per via d'immissione in Salviano si osservi il *Regolam. di Proced. art.* 848. *e seg.*

SBASSI. In quanto agli sbassi sul prezzo dei beni posti all' incanto si deve osservare il *Regolamento di Procedura Civile* nei respettivi titoli: *tom.* 4. *p.* 128. *e* 129.

SCALA DELLO SPEDALE DI S. M. NUOVA. *Vedi tom.* 1. *p.* 142. *e* 143.

SCOMMESSE. Il contratto di scommessa si dice, quando si stipula una determinata somma nel caso, in cui sia per accadere qualche sinistro, come sopra le merci, e non sopra la stima, e valore di esse.

La scommessa è un contratto per mezzo del quale quelli, che fanno la scommessa scambievolmente promettono sopra qualche evento incerto futuro, e passato; ed è l' istesso del gioco. Secondo il Motuproprio de' 4. Gennajo 1776. sono invalide le scommesse di qualunque genere: *tom.* 4. *p.* 169.

SCRITTE PRIVATE V. REGISTRO.

SCROCCHIO. Lo scrocchio consiste nel vendere robe usate, come se fossero nuove, e fatte fare a posta, o in vendere mercanzie difettose, e difficili ad esitarsi per le loro male qualità.

Il barocchio è una sorte d' usura simile allo scrocchio, perchè in tutte le cose conviene con esso fuori che nel patto di vendere le mercanzie all' istesso compratore: *tom.* 4. *p.* 174.

Il ritrangolo è una sorte d' usura, che si commette in due modi: il primo quando un mercante vende ad un

retrangolatore delle mercanzie a credenza per un tempo determinato al pagamento, e dopo il retrangolatore cerca di rivenderle ad uno, che abbia bisogno di far denari, il quale se le mercanzie costano ex. gr. scudi 400. s'obliga pagarle scudi 500. Il secondo modo è, quando ai due contratti, che sono nel primo modo uno della prima vendita, e l'altro della rivendita se ne aggiunge altro, come nella fattispecie „ ivi „ *p.* 174.

Sulla materia degli scrocchi vi è la Legge del 3. Aprile 1582., e l'altra de' 14. Aprile 1585. „ ivi „ *p.* 177. *fino a* 180.

SCUSE DEI TUTORI. La Legge de' 15. Novembre 1814. determina, quali siano legittime scuse dei tutori: *tom.* 1. *p.* 89.

SEMISSE. Il semisse è composto di sei once, o sia della metà dell'eredità: *tom.* 2. *p.* 55.

SENATUS CONSULTO MACEDONIANO V. FIGLIO DI FAMIGLIA.

SENATUS CONSULTO VELLEJANO. Il Senatus Consulto Vellejano proibì alle donne di far qualunque obligazione. L' *Auth. si qua mulier Cod. ad Vellejan.* dispone l'istesso. Il fondo dotale non poteva distrarsi secondo la *L. Julia de adulter.* Varie spiegazioni: *tom.* 3. *p.* 29. *e* 30.

SENTENZA. La sentenza è un'assoluta, e legittima dichiarazione della proposta controversia. La sentenza è definitiva, e interlocutoria. Requisiti della sentenza: *tom.* 4. *p.* 114. *e* 115. Si veda su ciò il *Regolamento di Procedura.*

SENTENZE. Le sentenze conformi, quando siano valide, e giuste pongono fine alla lite. La difformità delle sentenze resulta da molte cause: enumerazione di esse: *tom.* 4. *p.* 120. *e* 121.

SEQUESTRO. Il sequestro è un deposito di una cosa litigiosa. Delle varie qualità di sequestri: *tom.* 2. *p.* 190. *e seg.*

La staggina a differenza del sequestro si fa, quando gl'oggetti non esistono in mano di quello, presso di cui si fa „ ivi „.

SERVITU' La servitù si definisce – una costituzione del diritto delle genti, mediante la quale alcuno contro la natura è soggetto al diritto altrui: *tom.* 1. *p.* 27. Attualmente la servitù antica non esiste „ ivi „.

— Le servitù dei predj urbani sono cinque, cioè – *oneris ferendi – signi immittendi – stillicidii, vel fluminis recipiendi, – aut avertendi – altius tollendi, vel non tollendi – ne luminibus officiatur –*. Spiegazioni: *tom.* 1. *p.* 132.

— La servitù non è altro, che un diritto stabilito in una casa altrui, mediante il quale il padrone è obligato a soffrire, che si faccia qualche cosa in un fondo proprio, o di non farvi egli stesso qualche cosa in vantaggio di altra persona, e di altra cosa.

La servitù altra è reale, quando la cosa serve alla cosa, altra è personale, quando la cosa serve alla persona.

La reale, o sia prediale si suddivide in servitù dei predj rustici, e in servitù dei predj urbani.

Nove sono le servitù dei predj rustici, cioè il passo, l'atto, la strada, l'acquedotto, l'attinger l'acqua, il condurre il bestiame all'acqua, il diritto di pascolo, il diritto di cuocere la calcina, e il diritto di scavar l'arena. Spiegazioni: *tom.* 1. *p.* 130.

— La servitù si deve provare concludentemente, e in dubbio si deve presumere la libertà: *tom.* 1. *p.* 135.

Le servitù altre sono nominate, altre innominate: altre sono affermative, altre negative: altre continue: altre discontinue, ed altre rustiche, ed altre urbane „ ivi „.

SERVO. Servo è quello, che è obligato alla servitù: *tom.* 1. *p.* 27.

SESTANTE. Il sestante è composto di due once: *tom.* 2. *p.* 55.

IL SETTUNCE. Il settunce è composto di sette once: *tom.* 2. *p.* 55.

SIMULAZIONE. La simulazione presso i Giuristi si pone in essere, quando si finge di far qualche cosa, ma realmente non si fa.

La simulazione è di tre sorti: 1.° si forma quando realmente tra le parti si fa in modo, che si celebri qualche atto, ed un altro si finga: 2.° si dice simulato il contratto, quando tra le parti si celebra realmente un atto, ma per durare poco tempo, come se si venda una cosa, e subito si debba fare la retrovendita: 3.° si dice contratto simulato, quando le parti vocalmente, e fuori del contratto hanno convenuto, che il contratto sia realmente un niente: *tom.* 3. *p.* 148. *e* 149.

La simulazione si commette *de re ad rem*, *de contractu ad contractum*, *de persona ad personam* „ ivi „.

La simulazione *de re ad rem* si forma, quando si trasfonde una cosa in un' altra, o un contratto in un altro, e questa simulazione è permessa, essendovi il consenso delle parti.

La simulazione *de contractu ad contractum* si fa, quando si finge la vendita, ed il contratto è per esempio di mutuo.

Si fa *de persona ad personam*, quando s' interpone nel contratto alcuno, il quale soltanto presta il nudo nome: tuttavia è vera la persona, e vero il contratto. Questa simulazione non è riprovata „ ivi „ *p.* 150.

È necessaria la causa di simulare delle congetture in specie della simulazione „ ivi „ *p.* 151. *e* 152.

SISTEMA IPOTECARIO. È mantenuto in vigore col Motuproprio de' 15. Novembre 1814.: *tom.* 1. *p.* 23.

— Questo fu introdotto in Toscana coll' Editto dell' Amministratore Francese Dauchy del dì 14. Aprile 1808,, e ne fu decretata l' osservanza col Motuproprio de' 15. Novembre 1814.: *tom.* 5. *p.* 61.

SOCIETA' La terza specie dei contratti consensuali è la so-

cietà, per mezzo della quale per fare un guadagno comune si comunicano tra alcuni le cose, e l'opera: *tom.* 3. *p.* 154. Spiegazioni, e distinzioni sulla materia „ ivi „ *p.* 155.

SOLIDO. Il solido regolarmente non si deve, se non è stato convenuto; ma ciò si limita nell'obligazione di fare, o di prestare qualche fatto di natura sua individuo. Si deve il solido per un debito ipotecario per ragione della cosa posseduta. Si deve il solido dai coeredi in favore della dote da costituirsi, ma non di quella da restituirsi: *tom.* 3. *p.* 19.

SOLITO. Il solito è distinto dal consueto: il consueto ricerca più atti, ed il solito si verifica in una sola volta: *tom.* 1. *p.* 17.

SOSPETTO DI FUGA. Il debitore sospetto di fuga può farsi arrestare: *tom.* 4. *p.* 89. Diverse dichiarazioni, e spiegazioni analoghe alla materia: *tom.* 4. *p.* 89. Si esamini sù tal materia il *Regolamento di Procedura art.* 677. *e seg.*, ed in quanto al debitor forestiero anche non sospetto di fuga si veda l'*art.* 684. *e* 685. *e* 563. *e seg.* „ ivi „ *p.* 93.

SOSTITUZIONE COMPENDIOSA. Questa sostituzione si dice compendiosa dal compendio, o sia brevità delle parole. Effetti di essa: *tom.* 2. *p.* 77. *e* 78.

SOSTITUZIONE ESEMPLARE. La sostituzione esemplare è fatta a similitudine della pupillare; e questa si forma dai genitori, tanto della linea mascolina, che femminina, quando a questi figli anche puberi, ma che sono mentecatti, o afflitti da consimile malattia, si sostituiscono certe persone nel caso, in cui quelli non siano eredi, o muojano nel furore: *tom.* 2. *p.* 69. Annotazione a questa sostituzione: *p.* 73.

SOSTITUZIONE FIDECOMMISSARIA. La sostituzione fi[illegible]commissaria (*fidecommisso*) si fa con parole veram[illegible]te oblique, colle quali il testatore prega l'erede is[illegible]to, che restituisca l'eredità adita ad un altro. Sp[illegible]zioni: *tom.* 2. *p.* 80. *e* 81.

SOSTITUZIONE PUPILLARE. La sostituzione pupillare si pone in essere, quando il padre formando il suo testamento istituisce eredi i suoi figli impuberi costituiti sotto la di lui potestà nel caso speciale, che divenuti liberi muojano nell' età impubere. Avvertenze, e dichiarazioni diverse: *tom.* 2. *p.* 69. *e seg.*

SOSTITUZIONE RECIPROCA, O BREVILOQUA. La sostituzione breviloqua si dice quella, nella quale in un sol giro di parole s' istituiscono più persone, e dipoi vicendevolmente si sostituiscono: *tom.* 2. *p.* 74. Effetti della medesima „ ivi „ *p.* 75. *e seg.*

SOSTITUZIONE VOLGARE. La sostituzione volgare è un atto, mediante il quale alcuno si sostituisce un erede in luogo del primo, che non adisce l' eredità. La sostituzione volgare si divide in diretta, e obliqua, o fidecommissaria: *tom.* 2. *p.* 64. *e* 65. Avvertenze sulla sostituzione „ ivi „ effetti di essa: *p.* 66. *e seg.*

SPECIFICAZIONE. S' acquista per mezzo della specificazione, che è la formazione di una specie di materia altrui. Spiegazioni: *tom.* 1. *p.* 117.

SPONSALI. Gli sponsali sono una menzione, e una reciproca promessa delle future nozze. Secondo il Gius Canonico si dividono in sponsali *de praesenti*, e *de futuro*. Secondo la Legge del 30. Gennajo 1793. sono nulli tutti gli sponsali contratti dai pupilli, e dai figli di famiglia, qualora non siano celebrati in scritto, e alla presenza di due testimoni, e non v' intervenga il consenso del tutore, o del padre respettivamente, salvo il ricorso al Tribunale. I contratti fatti dalle persone fuori della patria potestà, e dell' età pupillare, che si estende fino ai venti anni, si rimettono alle regole di ragione: *tom.* 1. *p.* 33.

STAGGINA V. SEQUESTRO.

STATO DELLE PERSONE. Lo stato è la qualità, rispetto alla quale gl' uomini si servono di un diverso diritto. Questo stato è naturale, e civile. Lo stato è di libertà,

o di cittadinanza, o di famiglia. Le persone altre sono libere, altre servono: *tom.* 1. *p.* 27.

STATUTI. Gli Statuti particolari di Toscana furono aboliti col Motuproprio de' 15. Novembre 1814: *tom.* 1. *p.* 24.

STELLIONATO. Lo stellionato comprende tutte le frodi commesse nei contratti, e tutti gl'atti illeciti, e dolosi, che non si comprendono sotto alcun nome di delitto: *tom.* 4. *p.* 21. *V. le Leggi del* 30. *Novembre* 1786. *e* 30. *Agosto* 1795.

STEMMA V. ALBERO. L'albero della cognazione è la disposizione dei gradi di cognazione: *tom.* 1. *p.* 41.

STIME V. PERIZIE.

STIORO. Dello stioro *V. tom.* 4. *p.* 11.

STIPITE. Lo stipite è quella persona, dalla quale discendono o i maschi, o le femmine: *tom.* 1. *p.* 33.

— Lo stipite è la persona, dalla quale discendono tutti quelli, della di cui cognazione si tratta: *tom.* 1. *p.* 42.

STIPULAZIONE V. OBLIGAZIONE VERBALE.

STIPULAZIONE DEI SERVI. Il servo non acquista per se, ma per il padrone; e l'istesso deve dirsi dei figli di famiglia: si limita tal regola nella stipulazione di un fatto: *tom.* 3. *p.* 19.

STIPULAZIONI. Le stipulazioni si dividono in giudiciali, e pretorie, in convenzionali, e comuni.

Le stipulazioni giudiciali sono quelle, che s'interpongono per mero ufizio del Giudice, come la cauzione *de dolo.* Le pretorie sono quelle, che s' interpongono per mero ufizio del Pretore, come la stipulazione *damni infecti.* Le convenzionali sono quelle, che provengono dalla convenzione delle parti. Le comuni, cioè giudiciali, e pretorie, sono quelle, che s' interpongono ora per comando, e autorità del Pretore, ora per comando del Giudice, come la stipulazione *de ratho ec. tom.* 3. *p.* 20. *e* 21.

STIPULAZIONI INUTILI. La stipulazione in più modi può esser inutile; o perchè sia proibita con alcune persone, o perchè sia concepita sopra una cosa, o un fatto proi-

bito Alcuni sono proibiti di stipulare per natura, come il sordo, muto, mentecatto, e infante ec. per Legge il padre col figlio, il marito colla moglie ec. e simili: *tom.* 3. *p.* 20. Diverse altre disposizioni „ ivi „ *p.* 21.

STRADE PUBLICHE V. PORTO.

SUITA'. La suità è la qualità degl' eredi, che ottengono il primo luogo nella patria potestà: *tom.* 2. *p.* 51.

T

TAGLIARE IL COLLO ALLE DETTE Questo contratto è una sorte d'usura, che si commette in comprare un credito di qualcuno, che ha venduto a credenza robe per aspettare il pagamento al tempo convenuto, ed avendo necessità di denaro vende detto suo credito con fare uno sconto: *tom.* 4. *p.* 77.

TEMPO PER DELIBERARE. Il tempo per deliberare concesso dal Principe è d'un anno; quello dato dai Giudici è di nove mesi: *tom.* 2. *p.* 98.

— Il tempo per deliberare, si trasmette ai descendenti tanto per linea masculina, che femminina: *tom.* 2. *p.* 100.

TERMINE DELL'ISTANZA. In quanto ai termini dell'istanze tanto delle cause ordinarie, che sommarie si veda il *Regolamento di Procedura all' art.* 94. *e seg.*, *e l'art.* 117. *e seg.* Il termine dell'istanza si può nelle cause sommarie prorogare dal Giudice per quindici giorni: *tom.* 4. *p.* 111.

TESORO. Il tesoro è un antico deposito di denaro, di cui non si ha memoria. Secondo la Legge del 5. Agosto 1780. il tesoro appartiene al padrone del fondo, in cui è stato ritrovato, e per metà a chi l'ha ritrovato: *tom.* 1. *p.* 120.

TESTAMENTO IMPLICITO. S'indica il modo di celebrarlo dalla Legge de' 15. Novembre 1814.: *p.* 32. *e seg.*

TESTAMENTO MILITARE. Il testamento militare è quello,

che si fa dai soldati di milizia armata essendo in spedizione. Requisiti del medesimo: di tal testamento ne dispone anche la Legge de' 15. Novembre 1814. : *tom.* 2. *p.* 41. *e* 42.

TESTAMENTI FATTI IN MARE. Rapporto a tali testamenti si osservi la Legge de' 15. Novembre 1814. : *tom.* 2. *p.* 43.

TESTAMENTO : Il testamento scritto, o sia solenne è quello, che ricerca tutte le solennità prescritte dalla Legge. Si enumerano i requisiti necessarj per celebrarlo. Si enuncia la quantità, e qualità dei testimoni, che devono esser presenti alla celebrazione di esso „ ivi „ *p.* 17. Altre particolarità del testamento : *p.* 18. *e seg.* La Legge de' 15. Novembre 1814. dispone delle cose riguardanti i testamenti, e testimoni: *p.* 20. *e seg.* Il testamento fatto dal padre a favore dei figli è valido, sebbene sia presente un numero di testimoni minore di quello prescritto dalla Legge: *p.* 24.

TESTAMENTI. Nei testamenti i testimoni devono esser pregati : *tom,* 2. *p.* 128. Basta secondo l'opinione comune, che siano pregati da alcuno. Ciò riguarda anche i testimoni, che assistono ai contratti „ ivi „.

TESTAMENTO Il testamento si definisce – una giusta sentenza della nostra volontà relativa a ciò, che vogliamo, che sia fatto dopo la nostra morte. Il testamento si divide in paganico, o comune, e militare.

Il comune è quello, che si può fare da tutti quelli, che non sono addetti alla milizia : si dice questo in scritto, o sia solenne, ed in non scritto, o sia nuncupativo.

TESTAMENTI. I testamenti si rompono, se il testatore ne celebra un altro. Si rompe ancora per mezzo dell' agnazione, o quasi agnazione del suo erede; cioè se dopo fatto il testamento nasca un postumo al testatore. Si rompe il testamento, quando il testatore soffra la *capitis diminutioni.* Dichiarazioni : *tom.* 2. *p.* 83. *e* 84.

TRADIZIONE. La tradizione vera è una traslazione di una

cosa mobile di una in un'altra mano; la tradizione finta è quella, che si fa per mezzo della clausula del costituto ec.: *tom.* 1. *p.* 128.

TRANSAZIONE. La transazione è una convenzione non gratuita sopra una cosa dubbia, o una lite incerta, ma data, o ritenuta qualche cosa: *tom.* 3. *p.* 7. La transazione fatta dal tutore per evitare liti dei pupilli, ed in loro vantaggio vale anche senza il decreto del Giudice, quando costi dell'utilità. Si veda in quanto alle facoltà dei tutori la Legge del 15. Novembre 1814. „ ivi „ *p.* 8.

Il solo timore di una lite futura basta per sostenere la transazione, purchè questa sia in realtà di una lite probabile. La transazione è una specie d'alienazione. Dichiarazioni nella soggetta materia „ ivi „ *p.* 9. Spiegazione di alcune clausule solite apporsi negl'istrumenti di transazione „ ivi „ *p.* 11.

TRASLAZIONE, E ADENZIONE DI LEGATI V. LEGATI.

TRASVERSALI. I figli trattandosi di cognazioni altri si dicono esser in luogo di genitori, altri in luogo di figli: *tom.* 1. *p.* 34. Vengono tra questi proibite le nozze; tra gl'altri ha luogo fino al quarto grado esclusive secondo il gius civile, e fino al quarto grado inclusive secondo il gius canonico: *tom.* 1. *p.* 36.

TREBELLIANICA. La trebellianica ha origine prima dal Senatus Consulto Pegasiano, a cui successe il Senatus Consulto Trebelliano. Questa non è altro, che la quarta pensione, la quale si detrae dall' erede gravato dai fidecommissi universali, come la Falcidia nei legati.

TRINO CONTRATTO. Il contratto triplice, o trino è quello, col quale uno, che porta del denaro pattuisce coll' altro socio, che qualunque cosa accada, sia sempre il di lui capitale intiero con un determinato lucro, ma minore di quello, che probabilmente si può sperare. Si dice triplice, perchè in quello si contengono o formalmente, o virtualmente tre contratti; il primo è contratto di società: il secondo è d'assicurazione della sorte: il terzo è

la vendita di un lucro maggiore sperato. Questo contratto è lecito: *tom.* 4. *p.* 169. *e* 170.

TRIENTE. Il triente è composto di quattro once: *tom.* 2. *p.* 55.

TRUFFA. La truffa si commette col ritenere, o convertire in uso doloso oltre la convenzione le cose consegnate da un altro: *tom.* 4. *p.* 21. *V. le Leggi de'* 30. *Novembre* 1786., *e* 30. *Agosto* 1795.

TUTELA: La tutela si definisce – una facoltà, e potestà data, e permessa dal diritto civile in una persona libera per difender quello, che mediante l'età non può difendersi da se stesso.

I tutori altri sono testamentarj, altri dativi. Vi è anche la tutela legittima. Questa è di quattro sorti, cioè degl'agnati, dei patroni, dei genitori, e fiduciaria: *tom.* 1. *p.* 71. 76. *e* 77. Si veda su ciò la Legge del dì 8. Giugno 1769. „ ivi „ *p.* 73.

— La tutela finisce in quanto al pupillo con qualunque *capitis diminutione*: coll'adempimento della condizione, per la scusa ammessa: per la remozione del tutore sospetto: per la morte naturale, o del pupillo, ó del tutore: cessa, quando sia venuta la libertà: *tom.* 1. *p.* 100.

TUTORI. Possono esser sospetti tanto i tutori testamentarj, che legittimi, e dativi. L'accusa contro il tutore può esser civile, e criminale: *tom.* 1. *p.* 88. Si veda l'*art.* 66. *della Legge de'* 15. *Novembre* 1814. *sulla tutela* „ ivi „.

TUTORE ATTILIANO. In mancanza della tutela testamentaria, e legitttma si dava dal Pretore Urbano in forza della Legge Attilia. Si veda relativamente al tutor dativo la *Legge del* 18. *Giugno* 1769.: *tom.* 1. *p.* 78. *e seg.* I genitori, che hanno i figli sotto la loro potestà, posson dare i tutori. L'avo ancora lo può dare ai nipoti. Si veda la *Legge del* 15. *Novembre* 1814. *sulla tutela* „ ivi „ *p.* 82. 83. Possono darsi in tutori tanto i padri, che i figli di famiglia „ ivi „ *p.* 83. Non possono i cherici esser tutori in forza della Legge del 2. Marzo 1767. „ ivi, *p.* 87.

Il tutore testamentario può darsi sotto condizione per un determinato tempo, e da un detrminato luogo „ ivi „.

TUTORI ONORARJ. Questi si danno per causa di sorveglianza, e perchè siano maggiormente protetti i pupilli: *tom.* 1. *p.* 101.

U

USO. L' uso non si pone in essere con un solo atto, ma con atti replicati: *tom.* 1. *p.* 20.

— L' uso è un diritto di servirsi delle cose altrui salva la loro sostanza. Spiegazione: *tom.* 1. *p.* 149.

USUCAPIONI. L' usucapione si definisce un' aggiunta del dominio al possesso di una cosa goduta per un determinato lasso di tempo: *tom.* 1. *p.* 156. si acquistano con questa le cose mobili „ ivi „.

USUFRUTTO. L' usufrutto è un diritto di servirsi, e godere delle cose altrui salva la loro sostanza. Questo si costituisce mediante un atto di ultima volontà, o di un contratto: *tom.* 1. *p.* 138. *e* 139. L' usufrutto altro è causale, altro è formale. In quanto all' usufrutto del padre su i beni del figlio: *p.* 145., e del marito *p.* 147.

USURE V. FRUTTI.

FINE DELL' OPERA.



